

Convenzione sulla segnaletica stradale¹

Conclusa a Vienna l'8 novembre 1968
Approvata dall'Assemblea federale il 15 dicembre 1978²
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l'11 dicembre 1991
(Stato 20 giugno 2023)

Le Parti contraenti,

riconoscendo che l'uniformità internazionale dei segnali e dei simboli stradali e della segnaletica orizzontale è necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza sulla strada,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoidicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:

- a) il termine «legislazione nazionale» di una Parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente;
- b) il termine «centro abitato» indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che è in altro modo definita dalla legislazione nazionale;
- c) il termine «strada» indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica;
- d) il termine «carreggiata» indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello;
- e) il termine «corsia» indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di veicoli diversi dai motocicli, nelle quali può essere suddivisa la carreggiata;

¹ Vedi anche l'Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS **0.741.201**) ed il Prot. del 1° mag. 1973 (RS **0.741.201.2**).
² Approvata dall'art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 15 dic. 1978 (RU **1993** 400).

- ^{e^{bis}}³) il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale;
- ^{e^{ter}}⁴) il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali;
- f) il termine «intersezione» indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni;
- g) il termine «passaggio a livello» indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente;
- h) il termine «autostrada» indica una strada concepita e costruita appositamente per la circolazione automobilistica, che non serve le proprietà confinanti e che:
- i) salvo punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, le carreggiate distinte separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente, con altri mezzi;
 - ii) non incrocia a livello né strade, né linee ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali;
 - iii) è segnalata in modo particolare come autostrada;
- i) un veicolo è detto:
- i) «fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o caricare o scaricare delle cose;
 - ii) «in sosta» allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorché la sua immobilizzazione non si limiti al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose.

Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata dell'immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;

- j) il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o di manovelle;

³ Introdotta dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

⁴ Introdotta dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

- k) il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm³ (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non superi i 50 km (30 miglia) orari. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa⁵ oppure alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale;
- l) il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzeria, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella propria legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi i 400 kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori: tuttavia, le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione;
- m) il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie;
- n) il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose oppure alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, è soltanto accessoria;
- o) il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;
- p) il termine «semirimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo;
- q) il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi), o che, su una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;

⁵ Nuova espressione giusta in n. I 1. dell'emendamento del 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- r) il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
- s) il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con l'equipaggio e passeggeri a bordo;
- t) i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;
- u) l'obbligo per il conducente di un veicolo di «dare la precedenza» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli

Art. 2⁶ Allegati alla Convenzione

Gli allegati alla presente Convenzione, cioè:

Allegato 1:	Segnali stradali;
Sezione A:	Segnali di pericolo;
Sezione B:	Segnali di precedenza;
Sezione C:	Segnali di divieto o di restrizione;
Sezione D:	Segnali di obbligo;
Sezione E:	Segnali di prescrizioni particolari;
Sezione F:	Segnali d'informazione, di impianti o di servizio;
Sezione G:	Segnali di direzione, di picchettazione o d'indicazione;
Sezione H:	Anelli aggiuntivi;

Allegato 2: Segnaletica orizzontale;

Allegato 3: Riproduzione a colori di segnali, simboli e pannelli trattati nell'allegato 1; sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti

- 1. a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il più presto possibile. A tal fine:
 - i) quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo od un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare un'informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di proroghe previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s'impegnano a non usare un

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

- altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione;
- ii) quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare un'informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo od il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia già previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce;
- b) al fine di permettere il miglioramento delle tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell'utilità di effettuare esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al più tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di un'installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione.
3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire, entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione.
4. Nulla può essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per le Parti contraenti ad adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.

Art. 4

Le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato:

- a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che la comprensione del segnale non ne sia pregiudicata;
- b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali od altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurre la visibilità o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della

strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Capitolo II Segnali stradali

Art. 5

1. Il sistema prescritto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:

- a) segnali di pericolo: questi segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada dell'esistenza di un pericolo sulla strada e di indicarne la natura;
- b) segnali di prescrizione: questi segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
 - i) segnali di precedenza,
 - ii) segnali di divieto o di restrizione,
 - iii) segnali di obbligo,
 - iv)⁷ segnali di prescrizioni particolari;
- c)⁸ Segnali d'indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
 - i) Segnali d'informazione, di impianto o di servizio;
 - ii) Segnali di direzione, di picchettazione o d'indicazione:
 - Segnaletica avanzata o di preavviso;
 - Segnali di direzione;
 - Segnali di identificazione delle strade;
 - Segnali di località;
 - Segnali di conferma;
 - Segnali di indicazione;
 - iii) Pannelli aggiuntivi.

2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra più segnali o più simboli:

- a) le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio;
- b) le Parti contraenti dovranno adoperarsi per convenire la medesima scelta a livello regionale;

⁷ Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

- c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali ed ai simboli dei tipi non adottati.

Art. 6

1. I segnali saranno posti in maniera da essere riconosciuti facilmente e tempestivamente dai conducenti ai quali sono destinati. Normalmente, saranno posti sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione; tuttavia, potranno essere posti o essere ripetuti in alto sopra la carreggiata. Ogni segnale posto sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione dovrà essere ripetuto sulla carreggiata o dall'altro lato della medesima o quando le condizioni locali sono tali che esso rischierebbe di non essere percepito in tempo dai conducenti cui è destinato.

2. Ogni segnale sarà valido su tutta la larghezza della carreggiata aperta alla circolazione per i conducenti cui è destinato. Tuttavia, esso potrà applicarsi soltanto ad una o più corsie della carreggiata demarcata da segnaletica orizzontale. In questo caso, si utilizza una segnaletica corrispondente a una delle tre seguenti possibilità:

- a) il segnale, completato all'occorrenza da una freccia verticale, è posto sopra la via di circolazione pertinente;
- b) il segnale è posto al bordo della carreggiata, se la segnaletica orizzontale indica senza alcun dubbio che il segnale concerne unicamente la via di circolazione adiacente al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e che il segnale ha soltanto lo scopo di confermare una regolamentazione locale già materializzata dalla segnaletica orizzontale; oppure
- c) i segnali E, 1 o E, 2 descritti nell'allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafi 1 e 2 della presente Convenzione o i segnali G, 11 e G, 12 descritti nell'allegato 1 sezione G sottosezione V paragrafi 1 e 2 posti al bordo della carreggiata.⁹

3. Quando, secondo il parere delle autorità competenti, un segnale posto sulla banchina di una strada a carreggiate separate è inefficace, esso potrà essere posto sullo spartitraffico senza dover essere ripetuto sulla banchina.

4. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che:

- a) i segnali siano posti in maniera da non intralciare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata e, per quelli che sono posti sulle banchine, da disturbare i pedoni il meno possibile. La differenza di livello tra la carreggiata dal lato del segnale, ed il bordo inferiore del segnale sarà per quanto possibile, per i segnali della stessa categoria, sensibilmente uniforme su uno stesso itinerario;
- b) le dimensioni dei cartelli stradali siano tali che il segnale sia facilmente visibile da lontano e facilmente comprensibile quando ci si avvicina; sotto riserva delle disposizioni del capoverso c) del presente paragrafo, dette dimensioni terranno conto della velocità abituale dei veicoli;

⁹ Per. introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

- c) le dimensioni dei segnali di pericolo generico e quelle dei segnali di prescrizione (ad eccezione dei segnali di prescrizione particolari) siano normalizzate sul territorio di ogni Parte contraente.¹⁰ In linea generale, vi saranno quattro categorie di dimensioni per ciascun tipo di segnale: ridotte, normali, grandi e grandissime. I segnali di dimensioni ridotte saranno impiegati quando le condizioni non permettono l'impiego di segnali di dimensioni normali o quando la circolazione non può svolgersi che a lenta andatura; essi potranno essere usati anche per ripetere un segnale precedente. I segnali di grandi dimensioni saranno impiegati sulle strade di ampia larghezza con circolazione veloce. I segnali di grandissime dimensioni saranno impiegati sulle strade a circolazione molto veloce, segnatamente nelle autostrade.

Art. 7¹¹

1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di renderli più visibili e più leggibili la notte, i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo, i segnali di prescrizione e i segnali di direzione siano illuminati o catarifrangenti, ma senza che ciò comporti un abbagliamento degli utenti della strada.
2. Le Parti contraenti possono anche permettere l'utilizzo di materiali fluorescenti; in tal caso devono stabilire quali segnali possono essere muniti di tali materiali.
3. Le legislazioni nazionali dovrebbero definire delle norme di utilizzo dei segnali illuminati, dei segnali catarifrangenti e fluorescenti. Dovrebbero inoltre precisare le situazioni in cui vanno utilizzate le diverse classi di materiale catarifrangente.
4. I simboli in differenti colori, scuri o chiari, impiegati sui segnali possono essere delimitati da bande strette contrastanti, chiare o scure, secondo il caso.
5. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per trasmettere delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni, dei segnali le cui indicazioni sono visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.

Art. 8

1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione è basato su delle forme e dei colori caratteristici di ciascuna categoria di segnali, così come, ogni qualvolta sia possibile, sull'utilizzazione di simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso in cui le Parti contraenti ritengano necessario apportare modifiche ai simboli previsti, dette modifiche non dovranno cambiarne le caratteristiche essenziali.

^{1bis}. Nel caso in cui vengano utilizzati segnali a messaggio variabile, le iscrizioni e i simboli riprodotti devono parimenti essere conformi al sistema di segnaletica prescritto nella presente Convenzione. Tuttavia, per un determinato sistema di segnale-

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹¹ Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

tica, se giustificato da necessità tecniche, segnatamente per consentire una visibilità soddisfacente, e a condizione che non sia possibile alcun errore interpretativo, i segnali o i simboli di colore scuro possono apparire in tinta chiara e conseguentemente i fondi chiari sono sostituiti da fondi scuri. Il colore rosso del simbolo di un segnale e del suo bordo non sarà modificato.¹²

2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, conformemente alle disposizioni del capoverso a), ii) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno sforzarsi di raggiungere un accordo regionale per questo nuovo segnale o simbolo.

3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, principalmente per facilitare l'interpretazione dei segnali, un'iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest'ultimo non viene ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l'iscrizione.¹³

4. Nel caso in cui le autorità competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a determinati periodi, le indicazioni necessarie possono essere date da iscrizioni apposte sul segnale nelle condizioni definite nell'allegato 1 della presente Convenzione, oppure su un pannello aggiuntivo. Se i segnali di prescrizione devono essere riservati a talune categorie di utenti della strada oppure se taluni utenti devono essere esonerati da questa prescrizione, ciò è indicato da pannelli aggiuntivi conformemente al paragrafo 4 della sezione H dell'allegato 1 (pannello H, 5^a; H, 5^b e H, 6).¹⁴

5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o più lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, in altre lingue, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Segnali di pericolo

Art. 9

1. L'allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A sottosezione I, i modelli dei segnali di pericolo e nella sezione A sottosezione II i simboli da porre su detti segnali nonché talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. In conformità del paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario generale la scelta del modello A^a o A^b come segnale di pericolo generico.¹⁵

¹² Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹³ Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessità, ma ne sarà posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente.
3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale.
4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso può essere indicata in un pannello aggiuntivo H, 1 dell'allegato 1 sezione H della presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni di suddetta sezione;¹⁶ questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso non può essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente.
5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sarà indicata in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare le seguenti disposizioni:¹⁷
Sotto tutti i segnali di pericolo che rechino uno dei simboli A, 5; A, 25; A, 26 o A, 27 descritti nell'allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafi 5, 25, 26 e 27 della presente Convenzione, può essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; in tal caso, approssimativamente a un terzo e a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, saranno posti segnali supplementari costituiti da pannelli di identica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. L'allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafo 29 della Convenzione descrive con precisione i pannelli menzionati nel presente paragrafo.¹⁸
6. Se un segnale di pericolo è impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (p. es., serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se è ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sarà data su un pannello aggiuntivo H, 2 dell'allegato 1 sezione H della presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni della suddetta sezione.¹⁹

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹⁸ Par. introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

¹⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

Segnali di prescrizione²⁰

Art. 10 Segnali di precedenza

1. I segnali destinati a indicare oppure a portare a conoscenza degli utenti della strada le particolari norme di precedenza nelle intersezioni sono i segnali B, 1; B, 2; B, 3 e B, 4. I segnali destinati a portare a conoscenza degli utenti della strada una norma di precedenza nelle strettoie sono i segnali B, 5 e B, 6. Questi segnali sono descritti nell'allegato 1 sezione B della presente Convenzione.²¹

2. Il segnale B 1 «dare la precedenza» sarà impiegato per indicare che i conducenti debbono, nell'intersezione in cui è posto il segnale, dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano.

3. Il segnale B 2 «arresto all'incrocio» sarà impiegato per indicare che i conducenti debbono, nell'intersezione in cui è posto il segnale, arrestarsi prima di impegnare l'area dell'incrocio e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano. In conformità al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario generale se ha scelto il modello B 2^a oppure B 2^b per il segnale di «arresto».

4. Il segnale B, 1 o il segnale B, 2 può essere posto anche quando le autorità competenti lo giudichino necessario.²²

5. I segnali B 1 e B 2 saranno posti nell'immediata prossimità dell'intersezione, per quanto possibile in corrispondenza del punto in cui i veicoli debbono arrestarsi o che, per dare la precedenza, non debbono oltrepassare.

6. Il preavviso del segnale B, 1 è fatto con l'ausilio del medesimo segnale completato da un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nell'allegato 1 sezione H della Convenzione.

Il preavviso del segnale B, 2 è fatto con l'ausilio del segnale B, 1 completato da un pannello rettangolare che reca il simbolo 'STOP' e un numero indicante a quale distanza è posto il segnale B, 2.²³

7. Il segnale B 3 «strada con diritto di precedenza» sarà impiegato per indicare agli utenti di una strada che alle intersezioni della stessa con altre strade, i conducenti dei veicoli che circolano, o che vengono da dette altre strade, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in questione. Questo segnale potrà essere posto all'inizio della strada e ripetuto dopo ogni intersezione; esso può, inoltre, essere posto prima dell'intersezione oppure all'intersezione. Se il segnale B 3 è stato posto su una strada, il segnale B 4 «fine di strada con diritto di precedenza» sarà posto in prossimità del punto dove la strada cessa di beneficiare della precedenza rispetto alle altre strade. Il segnale B 4 potrà essere ripetuto una o più volte prima del punto in

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

cui cessa la precedenza; il o i segnali posti prima di detto punto reheranno allora un pannello aggiuntivo H, 1 dell'allegato 1 sezione H.²⁴

8. Se, su una strada, l'approssimarsi di un'intersezione è indicato da un segnale di pericolo recante uno dei simboli A, 19,²⁵ oppure se la strada è, all'intersezione, una strada con diritto di precedenza che è stata segnalata come tale con dei segnali tipo B 3 in conformità alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, dovrà essere posto su tutte le altre strade all'intersezione un segnale B 1 oppure un segnale B 2; tuttavia l'installazione dei segnali B 1 o B 2 non è obbligatoria su strade quali i sentieri o strade di campagna, dove i conducenti che vi circolano devono, anche in assenza di questi segnali, dare la precedenza all'intersezione. Un segnale B 2 dovrà essere posto soltanto quando le autorità competenti ritengano utile obbligare i conducenti ad arrestarsi, segnatamente quando per questi conducenti hanno scarsa visibilità sui tratti di strada verso cui si approssimano, situati da un lato o dall'altro dell'intersezione.

Art. 11²⁶ Segnali di divieto e di restrizione

La sezione C dell'allegato 1 della presente Convenzione descrive i segnali di divieto o di restrizione e ne spiega il significato. Questa sezione descrive anche i segnali che indicano la fine dei divieti e delle restrizioni o di alcuni di essi.

Art. 12²⁷ Segnali di obbligo

La sezione D dell'allegato 1 della presente Convenzione descrive i segnali di obbligo e il loro significato.

Art. 13 Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'allegato 4 della presente Convenzione²⁸

1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le autorità competenti lo ritengono necessario. Tuttavia, quando le autorità competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilità o per avvertire gli utenti in anticipo, essi potranno essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sarà posto un pannello aggiuntivo H dell'allegato 1 sezione H.²⁹

²⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

²⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica l'inizio del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione è resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.³⁰
3. I segnali di divieto o di restrizione si applicano dal luogo in cui sono posti fino al luogo in cui è posta una segnaletica contraria, altrimenti fino alla prossima intersezione. Se il divieto o la restrizione deve applicarsi oltre l'intersezione, il segnale è ripetuto secondo le disposizioni della legislazione nazionale.³¹
4. Se si applica a tutte le strade situate in una data zona (validità per zona), un segnale di prescrizione è rappresentato nel modo indicato nel paragrafo 8 a) sottosezione II sezione E dell'allegato 1 della presente Convenzione.³²
5. La fine delle zone di cui al paragrafo 4 qui sopra è rappresentato nel modo indicato nel paragrafo 8 b) sottosezione II sezione E dell'allegato 1 della presente Convenzione.³³

Art. 13^{bis}³⁴ Segnali di prescrizioni particolari

1. La sezione E dell'allegato I della presente Convenzione descrive i segnali di prescrizioni particolari e il loro significato.
2. I segnali E, 7^a; E, 7^b; E 7^c o E, 7^d e E, 8^a; E, 8^b; E, 8^c o E, 8^d indicano agli utenti della strada che la regolamentazione generale della circolazione nei centri abitati sul territorio dello Stato è quella applicabile a partire dai segnali E, 7^a; E, 7^b; E 7^c o E, 7^d fino ai segnali E, 8^a; E, 8^b; E, 8^c o E, 8^d, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sia resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato. Tuttavia il segnale B, 4 dovrà sempre essere posto, purché la precedenza cessi all'attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalate con segnale B, 3. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 si applicano a detti segnali.
- 2^{bis}. Il segnale E, 11^a deve essere utilizzato per le gallerie di 1000 m e più e nei casi previsti dalla legislazione nazionale. Per le gallerie di 1000 m e più, la lunghezza deve essere scritta o nella parte inferiore del segnale o su un pannello aggiuntivo H, 2 come descritto nell'allegato 1, sezione H. Il nome della galleria può essere indicato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 8 della presente Convenzione.³⁵
3. I segnali E, 12^a; E, 12^b o E, 12^c sono posti ai passaggi pedonali se le autorità competenti lo ritengono utile.
4. I segnali di prescrizioni particolari sono posti, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6, soltanto dove le autorità competenti lo ritengano necessario. I segnali possono essere ripetuti; un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale può

³⁰ Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

³¹ Introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³² Introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³³ Introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³⁵ Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

indicare la distanza tra il segnale e il luogo segnalato; questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.

Segnali di indicazione³⁶

Art. 14

1. Le sezioni F e G dell'allegato 1 della presente Convenzione descrivono i segnali che danno le indicazioni utili agli utenti della strada oppure ne riportano esempi; esse indicano anche talune prescrizioni per il loro impiego.³⁷
2. Nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole che figurano nei segnali di indicazione elencati nei punti ii) del paragrafo 1 c) dell'articolo 5 saranno date³⁸ in lingua nazionale ed in una traslitterazione in caratteri latini che riprodurrà per quanto possibile la pronuncia in lingua nazionale.
3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole in caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente le parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione.
4. Nessun segnale recerà iscrizioni in più di due lingue.

Art. 15 Segnali di preavviso

I segnali di preavviso saranno posti ad una distanza tale dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale; detta distanza può non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.

Art. 16 Segnali di direzione

1. Uno stesso segnale di direzione può recare i nomi di più località; i nomi debbono allora essere scritti sul segnale gli uni sotto gli altri. Non possono essere impiegati, per il nome di una località, dei caratteri più grandi di quelli usati per gli altri nomi salvo se la località in questione sia la più importante.
2. Quando le distanze sono indicate, le cifre che le indicano debbono figurare alla stessa altezza del nome della località. Sui segnali di direzione che hanno la forma di

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

³⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

una freccia, le cifre saranno poste tra il nome della località e la punta della freccia; sui segnali di forma rettangolare, saranno posti dopo il nome della località.

Art. 17 Segnali di identificazione di strade

I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituite da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono, tuttavia, sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.

Art. 18³⁹ Segnali di località

I segnali di località possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. Questi segnali devono assolutamente essere distinti da quelli previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 13^{bis} della presente Convenzione.

Art. 19 Segnali di conferma

I segnali di conferma sono destinati a confermare, quando le autorità competenti lo ritengano necessario, per esempio all'uscita di centri abitati importanti, la direzione della strada. Essi recano i nomi di una o più località nelle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Convenzione. Quando sono menzionate le distanze, le cifre che le indicano sono riportate dopo il nome della località.

Art. 20⁴⁰

Art. 21 Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione

1. I segnali di indicazione previsti agli articoli da 15 a 19 della presente Convenzione sono posti dove le autorità competenti lo ritengano utile.⁴¹ Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorità competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; in particolare, i segnali da F 2 a F 7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilità di riparazione di un veicolo, di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare.

2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale ed il luogo così segnalato; detta distanza può egualmente figurare in basso sul segnale stesso.

...⁴²

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁴⁰ Abrogato (RU 1997 1321).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁴² Abrogato (RU 1997 1321).

Art. 22⁴³**Capitolo III
Segnali luminosi di circolazione****Art. 23** Segnali destinati a regolare la circolazione dei veicoli⁴⁴

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 12 del presente articolo, le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi che regolano il traffico

dei veicoli, diverse da quelle che sono destinate esclusivamente ai veicoli per trasporto pubblico, sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:

- a) Luci non lampeggianti:
 - i) la luce verde significa autorizzazione a procedere; tuttavia, una luce verde destinata a regolare il traffico in una intersezione non autorizza i conducenti a passare se nella direzione in cui vogliono procedere, l'ingombro del traffico è tale che, se essi impegnassero l'intersezione, non potrebbero verosimilmente averla sgombrata al momento del cambiamento di fase;
 - ii) la luce rossa significa divieto di procedere; i veicoli non debbono superare la striscia di arresto, la perpendicolare al segnale oppure, se il segnale è posto al centro o dall'altro lato dell'intersezione, essi non debbono immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale posto nella intersezione stessa;
 - iii) la luce gialla, che deve apparire sola o nello stesso tempo della luce rossa; quando essa appare, significa che nessun veicolo deve superare la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale, a meno che esso non si trovi così prossimo al segnale, quando la luce si accende, da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di aver superato la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale. Se il segnale è posto al centro o dall'altra parte della intersezione, la luce gialla significa che nessun veicolo deve immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale posto nell'intersezione, almeno che esso non si trovi così prossimo, quando la luce si accende, da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale. Quando essa è accesa contemporaneamente alla luce rossa, significa che il segnale è sul punto di cambiare, ma esso non modifica il divieto di procedere indicato dalla luce rossa.
- b) Luci lampeggianti:
 - i) una luce rossa lampeggiante, o due luci rosse, che lampeggiano alternativamente, di cui una appare quando l'altra si spegne, montate sullo stesso supporto alla stessa altezza ed orientate nella medesima direzione

⁴³ Abrogato (RU 1997 1321).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

indicano che i veicoli non debbono superare la striscia di arresto oppure, se non c'è la striscia di arresto, la perpendicolare al segnale; dette luci possono essere impiegate soltanto nei passaggi a livello e negli accessi di ponti mobili o dei pontili d'imbarco dei ferry-boats, oltre che per indicare il divieto di procedere a causa dei veicoli dei vigili del fuoco che sboccano sulla strada oppure dell'approssimarsi di un aeromobile la cui traiettoria incrocia a bassa quota la direzione della strada;

- ii) una luce gialla lampeggiante o due luci gialle che lampeggiano alternativamente indicano che i conducenti possono procedere ma con particolare prudenza.

2. I segnali del sistema tricolore si compongono di tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde, non lampeggianti; la luce verde deve essere accesa solo quando le luci rossa e gialla sono spente.

3. I segnali del sistema bicolore si compongono di una luce rossa e di una verde, non lampeggianti. La luce rossa e la luce verde non debbono accendersi simultaneamente. I segnali del sistema bicolore saranno utilizzati soltanto nelle installazioni provvisorie, fatta riserva del termine previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, per la sostituzione delle installazioni esistenti.

3, bis ⁴⁵

- a) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della Convenzione, relative ai segnali stradali, sono applicabili ai segnali stradali luminosi, eccettuati quelli impiegati ai passaggi a livello.
- b) I segnali stradali luminosi alle intersezioni sono posti innanzi all'intersezione o al centro e sopra quest'ultima; possono essere ripetuti dell'altro lato dell'intersezione e/o all'altezza degli occhi del conducente.
- c) Inoltre, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che i segnali stradali luminosi siano:
 - i) posti in modo da non intralciare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata e, per quelli impiantati sulle banchine, da intralciare il meno possibile i pedoni;
 - ii) facilmente visibili da lontano e facilmente comprensibili durante l'avvicinamento;
 - iii) normalizzati sul territorio di ciascuna Parte contraente, tenuto conto delle categorie delle strade.

4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente.

5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione.

6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro.

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono egualmente essere circolari.

8. Una luce gialla lampeggiante può essere installata sola; una luce del genere può anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso.

9. Nel sistema tricolore, la luce rossa, la luce gialla e la luce verde possono essere sostituite da frecce del medesimo colore su fondo nero. Quando si accendono, queste frecce hanno il medesimo significato della luce, ma il divieto o l'autorizzazione a procedere sono limitati alla direzione o alle direzioni indicate dalla o dalle frecce. Le frecce che significano autorizzazione o divieto a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto. È autorizzato l'impiego delle frecce nere su fondo rosso, giallo o verde. Queste frecce hanno il medesimo significato delle frecce summenzionate.⁴⁶

10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o più luci verdi supplementari che presentano una o più frecce, l'accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che è indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilità bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia. Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale.

11. a) Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a più di due corsie sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale è posta e la luce verde indica l'autorizzazione a percorrerla. La luce rossa così posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta è orientata verso il basso.

b) Se le autorità competenti ritengono necessario di introdurre un segnale «intermedio» o di «transizione» per i segnali luminosi, questo segnale deve avere la forma di una freccia di colore giallo – auto o bianco la cui punta sia diretta diagonalmente verso il basso, verso sinistra o verso destra, oppure di due frecce simili inclinate rispettivamente in un senso e nell'altro; queste frecce possono essere lampeggianti. Le frecce di colore giallo – auto o bianco significano che la corsia diverrà a un certo punto chiusa alla circolazione e che gli utenti dovranno spostarsi sulla corsia indicata dalla freccia.⁴⁷

12. La legislazione nazionale potrà prevedere l'installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l'autorizzazione a procedere.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanto ai ciclisti, la restrizione sarà segnalata, se viene ritenuto necessario per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurerà un velocipede.

Art. 24 Segnali destinati ai soli pedoni

1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:

- a) Luci non lampeggianti
 - i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare;
 - ii) la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che già si trovano sulla carreggiata di terminare l'attraversamento;
 - iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata.
- b) Luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accendersi.

2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza del sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci.

3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avrà la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina, oppure di pedoni che camminano.

4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilità di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.

5. I segnali luminosi per pedoni possono essere completati con segnali sonori o tattili ai passaggi pedonali al fine di agevolare ai non vedenti l'attraversamento della carreggiata.⁴⁸

Capitolo IV **Segnaletica orizzontale**

Art. 25

I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l'autorità competente lo ritiene necessario, per regolare la circolazione, avvisare o guidare gli utenti della strada. Essi possono essere impiegati sia separatamente sia con altri mezzi di segnalazione che li rinforzano oppure ne precisano le indicazioni.

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

Art. 26

1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che è vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che è, per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato.

2. a) Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma è destinato:

- i) sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico;
- ii) sia a preavvisare l'approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare.

b) Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sarà sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) i) del suddetto paragrafo.

c)⁴⁹ Possono essere utilizzate strisce discontinue doppie per delimitare una o più corsie su cui può essere invertito il senso della circolazione, conformemente al paragrafo 11 dell'articolo 23 della presente Convenzione.

3. Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tenere conto soltanto della striscia che è situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata.

4. Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli più visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio oppure indicano un divieto o limitazioni relativi alla fermata o alla sosta.⁵⁰

Art. 26^{bis} ⁵¹

1. La demarcazione delle corsie riservate a talune categorie di veicoli, comprese le corsie per velocipedi, è realizzata mediante strisce che si distinguono chiaramente dalle altre strisce continue o discontinue poste sulla carreggiata, segnatamente per la loro maggiore larghezza e per gli intervalli più ridotti dei segmenti.⁵²

2. Se una corsia è riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporto in comune, l'iscrizione è la parola 'BUS' o la lettera 'A'. Il segnale previsto è di tipo rettangolare

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁵² Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

secondo l'allegato 1 sezione E oppure di tipo rotondo secondo l'allegato 1 sezione D della presente Convenzione e mostra la sagoma bianca di un autobus su fondo blu. I diagrammi A, 58^a e 58^b (vedi allegato 2 della presente Convenzione) sono illustrazioni della demarcazione della corsia riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporto in comune.

3. La legislazione nazionale deve precisare le condizioni per cui altri veicoli possono utilizzare la corsia di cui al paragrafo 1.

Art. 27

1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua apposta lungo la larghezza di una o più corsie⁵³ indica la striscia di arresto imposta dal segnale B 2 «arresto» previsto al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione. Un tale segno può essere anche impiegato per indicare la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale luminoso, da un segnale dato dall'agente che dirige il traffico o prima di un passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B 2 può essere apposta sulla carreggiata la scritta «STOP».

2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno trasversale descritto al paragrafo 1 del presente articolo sarà apposto ogni volta che viene posto il segnale B 2.

3. Un segno trasversale consistente in una striscia discontinua, apposta lungo la larghezza di una o più corsie,⁵⁴ indica la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza in virtù del segnale B 1 «Dare la precedenza» previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10 della presente Convenzione. Prima di detto segno, può essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale B 1, un triangolo con largo bordo, di cui un lato è parallelo al segno ed il cui vertice opposto è orientato verso i veicoli che si avvicinano.

4. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni, saranno apposte di preferenza delle strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata.

5. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle strisce trasversali, sia altri segni che non possano essere confusi con i segni apposti ai passaggi pedonali.

Art. 28

1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove è vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia è

⁵³ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁵⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano.

2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 27 della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrate da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia è continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata.

3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che è vietata la sosta sul lato in questione su tutta la lunghezza di detta striscia. Una striscia a zig-zag, eventualmente completata dall'iscrizione «BUS» o dalla lettera «A», può essere utilizzata per segnalare una fermata di autobus o di filobus.⁵⁵

Art. 29

1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purché siano altrettanto efficaci.

2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore blu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa, ma soggetta a determinate condizioni o restrizioni (durata limitata, pagamento, categoria di utenti ecc.).⁵⁶ Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l'applicazione del presente paragrafo, il termine «bianco» comprende le tonalità argento o grigio chiaro.

3. Nel tracciare iscrizioni, simboli e frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sarà tenuto conto della necessità di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti.

4. I segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento devono essere riconoscibili facilmente e per tempo dai conducenti. Devono essere visibili sia di giorno che di notte.

Si raccomanda che questi segni, soprattutto nelle zone dove l'illuminazione è insufficiente, siano catarifrangenti.⁵⁷

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

⁵⁷ Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

Art. 29^{bis 58}

1. Quando segni orizzontali permanenti devono essere modificati per un determinato periodo di tempo, segnatamente in ragione di cantieri o di deviazioni, si devono apporre segni temporanei di colore diverso da quelli utilizzati per la segnaletica permanente.
2. I segni temporanei prevalgono sui segni permanenti e gli utenti della strada sono tenuti a rispettarli. Quando la presenza simultanea di segnaletica permanente e di segnaletica temporanea può generare confusione, si devono coprire o cancellare i segni permanenti.
3. I segni temporanei sono preferibilmente catarifrangenti e possono essere completati da luci, chiodi o catadiottri per migliorare la guida del traffico.

Art. 30⁵⁹

L'allegato 2 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazioni relative agli schemi e ai disegni della segnaletica orizzontale.

Capitolo V

Disposizioni varie

Art. 31 Segnalazione dei cantieri

1. I limiti dei cantieri sulla carreggiata saranno nettamente segnalati.
2. Quando l'importanza dei cantieri e del traffico lo giustifica, saranno disposte, per segnalare i limiti dei cantieri sulla carreggiata, delle barriere, intervallate o continue, dipinte a strisce alternate bianche e rosse, gialle e rosse, nere e bianche o nere e gialle, e, inoltre, di notte se le banchine non sono catarifrangenti, delle luci o dei dispositivi rifrangenti. I dispositivi rifrangenti e le luci fisse saranno di colore rosso o giallo cupo e le luci lampeggianti di colore giallo cupo. Tuttavia:
 - a) potranno essere di colore bianco le luci ed i dispositivi che sono visibili soltanto in un senso di marcia e che segnalano i limiti del cantiere opposto a detto senso di marcia;
 - b) potranno essere di colore bianco o giallo chiaro, le luci ed i dispositivi che segnalano i limiti di un cantiere che separa i due sensi di marcia.

Art. 32 Segnalazioni luminose o rifrangenti

Ogni Parte contraente adotterà su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.

⁵⁸ Introdotta dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

Passaggi a livello

Art. 33

1. a) Se una segnalazione è installata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure della imminente chiusura delle barriere o delle semibarriere, essa sarà costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1 b) dell'articolo 23 della presente Convenzione. Tuttavia:
 - i) le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo-verde, descritto al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello è munito di barriere;
 - ii) sulle strade di campagna dove la circolazione è molto ridotta e sui sentieri pedonali, può essere impiegato soltanto un segnale acustico.
- b) In ogni caso, la segnalazione luminosa può essere completata da un segnale acustico.

2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio le condizioni di visibilità dei segnali o l'intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata.

3. In conformità del paragrafo 4 dell'articolo 10 della presente Convenzione, il segnale B 2 «arresto all'incrocio» può essere posto ad un passaggio a livello senza barriere, né semibarriere, né segnalazione luminosa che avverta l'approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, oppure, in mancanza di quest'ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.

Art. 34

1. Ai passaggi a livello muniti di barriere, oppure di semibarriere disposte a metà su ciascun lato della linea ferroviaria, la presenza di dette barriere o semibarriere poste in posizione trasversale rispetto alla strada indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la perpendicolare della barriera o semibarriera più vicina; il movimento delle barriere per porsi in posizione trasversale rispetto alla strada ed il movimento delle semibarriere hanno lo stesso significato.

2. La presenza della o delle luci rosse menzionate al punto a) del paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, oppure l'entrata in funzione del segnale acustico menzionato al suddetto paragrafo 1, indica ugualmente che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la linea di arresto oppure, se non c'è striscia di arresto, la perpendicolare del segnale. La presenza della luce gialla del sistema tricolore

menzionata al punto a) i) del paragrafo 1 dell'articolo 33 indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la striscia di arresto oppure, se non c'è la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, salvo per i veicoli che si trovino così vicini quando si accende la luce gialla che essi non potrebbero più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima della perpendicolare di detto segnale.

Art. 35

1. Le barriere o le semibarriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero. Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso.

2. A tutti i passaggi a livello senza barriere né semibarriere è posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale A, 28, descritto nella sezione A dell'allegato 1. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure il segnale B, 2 «Arresto all'incrocio», il segnale A, 28 è posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure del segnale B, 2. L'installazione del segnale A, 28 non è obbligatoria:⁶⁰

- a) negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari;
- b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione è scarsa oppure con sentieri pedonali.

3. ...⁶¹

Art. 36

1. Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s'impegnano:

- a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A, 25; A, 26 oppure A, 27; tuttavia, nessun segnale può essere posto:⁶²
 - i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati;
 - ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione di veicoli a motore è eccezionale;
- b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall'altra del passaggio suddetto, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocità massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria,

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

⁶¹ Abrogato (RU 1997 1321).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

da una parte o dall'altra, abbia il tempo di arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno è in vista ed anche in modo tale che gli utenti della strada che si trovano già impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare alle disposizioni del presente capoverso ai passaggi a livello dove la velocità dei treni è relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore è scarsa;

- c) a far installare una delle segnalazioni, che avvertono dell'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata da una cabina da cui esse non sono visibili;
- d) a far installare una delle segnalazioni che avvertono dell'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata automaticamente dall'approssimarsi dei treni;
- e) per migliorare la visibilità delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale è intensa durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifrangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello;
- f) per quanto possibile, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la metà della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35 della presente Convenzione.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 37

1. La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia⁶³, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parti della Convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁶³ RS 0.193.501

3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 38

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica dopo trenta giorni dalla data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà, a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione.

3. Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta ratifica dal Segretario generale.

Art. 39

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 40

Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti la Convenzione sulla unificazione della segnaletica stradale aperta alla firma a Ginevra il 30 marzo 1931⁶⁴, oppure il Protocollo relativo alla segnalazione stradale aperto alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.

Art. 41

1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione.

Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le

⁶⁴ RS 0.741.21

Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:

- a) se accettano l'emendamento, o
- b) se lo respingono, o
- c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo.

Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione.

2. a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sarà considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione ed ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti o delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
 - b) Ogni Parte contraente che, durante il detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la loro notifica.
3. Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
 4. Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate dalla detta Conferenza oltre

all'emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.

5. a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sarà ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentanti alla Conferenza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che respingono l'emendamento.
 - b) Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data è posteriore alla precedente.
6. Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

Art. 42

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

Art. 43

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.

Art. 44

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.

Art. 45

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della

Carta delle Nazioni Unite⁶⁵ e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Art. 46

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.

2. a) Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;

- i) quale dei modelli A^a e A^b ha scelto come segnale di pericolo (art. 9 par. 1) e;
- ii) quale dei modelli B 2^a e B 2^b ha scelto come segnale di arresto (art. 10 par. 3).

In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, modificare la scelta sostituendo la sua dichiarazione con un'altra.

b) Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (art. 1 l).

In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.

3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.

4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione.

5. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica al Segretario generale.

6. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo:

- a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima;

⁶⁵ RS 0.120

- b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Art. 47

Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37:

- a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37;
- b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48;
- c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell'articolo 39;
- d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41;
- e) le denunce di cui all'articolo 42;
- f) l'abrogazione della presente Convenzione di cui all'articolo 43.

Art. 48

L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Vienna l'8 novembre dell'anno millenovecentosessantotto.

(Seguono le firme)

Segnali stradali

Sezione A

Segnali di pericolo generico

I. Modelli

1. Il segnale «A» Pericolo generico è disponibile nei modelli A^a o A^b, , ambedue descritti qui di seguito e riprodotti nell'allegato 3, tranne i segnali A, 28 e A, 29 che sono descritti rispettivamente ai paragrafi 28 e 29 seguenti. Il modello A^a consiste in un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto è orientato verso l'alto; il fondo è bianco o giallo, il bordo è rosso. Il modello A^b consiste in un quadrato di cui una diagonale è verticale; il fondo è giallo, il bordo che si riduce ad un listello è nero. I simboli che sono posti su questi segnali sono, salvo indicazione diversa nella descrizione, neri o di colore blu scuro.

2. Il lato dei segnali A^a di dimensioni normali è di circa 0,90 m; il lato dei segnali A^a di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,60 m. Il lato dei segnali A^b di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,40 m.

3. Per la scelta dei modelli A^a e A^b, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione.

II. Simboli e norme per l'impiego dei segnali

1. Curva pericolosa o curve pericolose

Per indicare una curva pericolosa o una serie di curve pericolose, è impiegato, a seconda dei casi, uno dei seguenti segnali:

- a) A, 1^a: curva a sinistra
- b) A, 1^b: curva a destra
- c) A, 1^c: doppia curva, o serie di più di due curve, di cui la prima a sinistra
- d) A, 1^d: doppia curva, o serie di più di due curve, di cui la prima a destra.

2. Discesa pericolosa

a) Per indicare una discesa con forte pendenza è impiegato con il segnale del modello A^a, il simbolo A, 2^a, e con il segnale del modello A^b, il simbolo A, 2^b.

b) La parte sinistra del simbolo A, 2^a occupa l'angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello. Nei simboli A, 2^a e A, 2^b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione può essere sostituita con quella di un rapporto (1:10). Tuttavia le Parti contraenti possono scegliere, invece dei

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). Aggiornato dalla lett. B degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).

⁶⁷ Sostituisce il testo degli originari all. 1 a 7.

simboli A, 2^a oppure A, 2^b – tenendo conto, per quanto possibile, delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 5 della Convenzione –se hanno adottato il modello del segnale A^a, il simbolo A, 2^c e, se hanno adottato il modello A^b, il simbolo A, 2^d.

3. Salita a forte pendenza

- a) Per segnalare una salita a forte pendenza è impiegato, con il modello del segnale A^a, il simbolo A, 3^a e, con il modello A^b, il simbolo A, 3^b.
- b) La parte destra del simbolo A, 3^a occupa l'angolo destro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza di detto pannello. Nei simboli A, 3^a e A, 3^b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione può essere sostituita con quella di un rapporto (1:10). Tuttavia, le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A, 2^c come simbolo di discesa pericolosa possono, invece del simbolo A, 3^a, scegliere il simbolo A, 3^c e le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A, 2^d possono, invece del simbolo A 3^b, scegliere il simbolo A, 3^d.

4. Strettoia

Per segnalare un restringimento della carreggiata è impiegato il simbolo A, 4^a oppure un simbolo che indichi più chiaramente la configurazione dei luoghi, come il simbolo A, 4^b.

5. Ponte mobile

- a) Per segnalare un ponte mobile è impiegato il simbolo A, 5.
- b) Sotto il segnale di avvertimento recante il simbolo A, 5, può essere posto un pannello rettangolare del modello A 29^a descritto nel paragrafo 29 seguente; sono quindi posti, approssimativamente ad un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale recante il simbolo A, 5 ed il ponte mobile, pannelli conformi ai modelli A, 29^b e A, 29^c descritti nel suddetto paragrafo.

6. Sbocco su una banchina o su un argine

Per segnalare che una strada sbocca su una banchina o su un argine, è impiegato il simbolo A, 6.

7. Profilo irregolare

- a) Per segnalare una cunetta, un ponte a dosso d'asino o un dosso oppure un tratto in cui la carreggiata è in cattivo stato è impiegato il simbolo A, 7^a.
- b) Per segnalare un ponte a dosso d'asino o un dosso, il simbolo A, 7^a può essere sostituito con il simbolo A, 7^b.
- c) Per segnalare una cunetta, il simbolo A, 7^a può essere sostituito con il simbolo A, 7^c.

8. Banchine pericolose

- a) Per segnalare un tratto di strada in cui le banchine sono particolarmente pericolose è impiegato il simbolo A, 8.
- b) Il simbolo può essere invertito.

9. Carreggiata sdrucciolevole

Per segnalare un tratto di strada dove la carreggiata potrebbe essere particolarmente sdrucciolevole è impiegato il simbolo A, 9.

10. Proiezioni di ghiaia

Per segnalare un tratto di strada dove della ghiaia potrebbe essere proiettata, è impiegato, con il segnale del modello A^a, il simbolo A, 10^a e con il segnale del modello A^b, il simbolo A, 10^b.

11. Caduta di massi

a) Per segnalare un tratto di strada dove esiste il pericolo di cadute di massi e la conseguente presenza di pietre sulla strada è impiegato, con il segnale del modello A^a, il simbolo A, 11^a, e con il segnale del modello A^b, il simbolo A, 11^b.

b) In entrambi i casi, la parte destra del simbolo occupa l'angolo destro del pannello di segnalazione.

c) Il simbolo può essere invertito.

12. Passaggio pedonale

a) Per segnalare un passaggio pedonale indicato sia mediante segni sulla carreggiata, sia mediante i segnali E, 12, è impiegato il simbolo A, 12, del quale esistono due modelli: A, 12^a e A, 12^b.

b) Il simbolo può essere invertito.

13. Bambini

a) Per segnalare un luogo frequentato da bambini, quale l'uscita di una scuola o di un parco giochi, è impiegato il simbolo A, 13.

b) Il simbolo può essere invertito.

14. Sbocco di ciclisti

a) Per segnalare un luogo dal quale spesso ciclisti sboccano sulla strada o la traversano, è impiegato il simbolo A 14.

b) Il simbolo può essere invertito.

15. Passaggio di bestiame e di altri animali

Per segnalare un tratto di strada dove esiste un pericolo particolare di attraversamento della strada da parte di animali, è impiegato il simbolo che rappresenti la sagoma di un animale della specie, domestico o selvatico, che si può maggiormente incontrare, quale: il simbolo A, 15^a per animali domestici ed il simbolo A, 15^b per animali selvatici.

b) Il simbolo può essere invertito.

16. Lavori in corso

Per segnalare un tratto di strada nel quale sono in corso lavori è impiegato il simbolo A, 16.

17. Segnalazione luminosa

a) Se viene ritenuto indispensabile segnalare un passaggio dove la circolazione è regolata mediante segnalazione semaforica, poiché gli utenti della strada non possono aspettarsi di trovare un simile passaggio, è impiegato il simbolo A, 17. Vi sono tre modelli del simbolo A, 17, A 17^a, A 17^b, A 17^c, i quali corrispondono alla disposizione delle luci del gruppo semaforico tricolore descritto ai paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 23 della Convenzione.

b) Questo simbolo è a tre colori, quelli delle luci del gruppo semaforico di cui segnala l'approssimarsi.

18. Intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regola generale di precedenza

a) Per segnalare un'intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel Paese è utilizzato, con il segnale del modello A^a, il simbolo A, 18^a e con il segnale del modello A^b il simbolo A, 18^b.

b) I simboli A, 18^a e A, 18^b possono essere sostituiti da simboli indicanti più chiaramente la natura dell'intersezione, quali A, 18^c; A, 18^d; A, 18^e; A, 18^f e A, 18^g.

19. Intersezione con una strada i cui utenti devono dare la precedenza

a) Per segnalare un'intersezione con una strada i cui utenti devono cedere la precedenza è utilizzato il simbolo A, 19^a.

b) Il simbolo A, 19^a può essere sostituito dai simboli che indichino più chiaramente la natura dell'intersezione, quali: A, 19^b e A, 19^c.

c) Questi simboli possono essere impiegati su una strada soltanto se è posto, sulla strada o sulle strade con le quali essa forma l'intersezione preavvisata, il segnale B, 1 o il segnale B, 2 o se queste strade sono tali (p. es. sentieri o strade di campagna) per cui in virtù della legislazione nazionale i conducenti che le percorrono debbono, anche in assenza di detti segnali, dare la precedenza all'intersezione. L'impiego di questi simboli sulla strada dove è posto il segnale B, 3 è limitato a taluni casi eccezionali.

20. Intersezione con una strada ai cui utenti deve essere data la precedenza

a) Se all'intersezione è posto il segnale B, 1 «Dare la precedenza», ai bordi è impiegato il simbolo A, 20.

b) Se all'intersezione è posto il segnale B, 2 «Arresto all'incrocio», ai bordi è impiegato quello dei due simboli A, 21^a e A, 21^b che meglio corrisponde al modello del segnale B, 2.

c) Tuttavia, invece di impiegare il segnale A^a con detti simboli può essere impiegato il segnale B, 1 o il segnale B, 2 conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 10 della Convenzione.

21. Intersezione a senso rotatorio

Per segnalare un'intersezione a senso rotatorio è impiegato il simbolo A, 22.

22. Intersezione in cui la circolazione è regolata da semafori

Nel caso in cui la circolazione all'intersezione è regolata da semafori, in sostituzione o in più dei segnali descritti ai paragrafi da 18 a 21 più sopra può essere posto un segnale A^a o A^b recante il simbolo A, 17 descritto nel paragrafo 17 più sopra.

23. Circolazione nei due sensi

a) Per segnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge, provvisoriamente o permanentemente, nei due sensi e sulla stessa carreggiata allorché nel tratto di strada precedente la circolazione si svolgeva a senso unico o su una strada con più carreggiate riservate per la circolazione a senso unico, è impiegato il simbolo A, 23.

b) Il segnale che reca questo simbolo è ripetuto all'inizio del tratto di strada e lungo la strada, quanto è necessario.

24. Ingorghi

a) Per segnalare un tratto di strada in cui la circolazione può essere intralciata da ingorghi è impiegato il simbolo A, 24.

b) Questo simbolo può essere invertito.

25. Passaggi a livello muniti di barriere

Per segnalare i passaggi a livello muniti di barriere complete o di semibarriere disposte a metà su ciascun lato della linea ferroviaria è impiegato il simbolo A, 25.

26. Altri passaggi a livello

Per segnalare gli altri passaggi a livello è impiegato il simbolo A, 26^a o A, 26^b oppure, all'occorrenza, il simbolo A, 27.

27. Incrocio con una linea tranviaria

Per segnalare un incrocio con una linea tranviaria, a condizione che non si tratti di un passaggio a livello ai sensi della definizione data nell'articolo 1 della Convenzione, può essere impiegato il simbolo A, 27.

Nota –Se si ritiene necessario segnalare l'incrocio di strade con linee ferroviarie dove contemporaneamente la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari è impiegato il segnale A, 32 descritto nel paragrafo 32 sottostante.

28. Segnali da porre nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello

a) Vi sono tre modelli del segnale A, 28 previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 35 della Convenzione: A, 28^a; A, 28^b e A, 28^c.

b) I modelli A, 28^a e A, 28^b sono a fondo bianco o giallo con bordo rosso o nero; il modello A, 28^c è a fondo bianco o giallo con bordo nero; l'iscrizione del modello A, 28^c è in lettere nere. Il modello A, 28^b deve essere impiegato soltanto se la linea ha

almeno due binari; nel modello A, 28^c il pannello aggiuntivo deve essere apposto soltanto se la linea comporta almeno due binari, nel qual caso indica il numero dei binari.

c) La lunghezza normale dei bracci della croce è di almeno 1,20 m. In mancanza di spazio sufficiente, il segnale può essere presentato con le punte orientate verso l'alto e verso il basso.

29. Segnali supplementari ai bordi di passaggi a livello o ponti mobili

a) I pannelli menzionati nel paragrafo 5 dell'articolo 9 della Convenzione sono i segnali A, 29^a, A, 29^b e A, 29^c. L'inclinazione delle barre è orientata verso la carreggiata.

b) Sopra i segnali A, 29^b e A, 29^c può essere apposto, nello stesso modo del segnale A 29^a, il segnale di pericolo del passaggio a livello o del ponte mobile.

30. Aerodromo

a) Per segnalare un luogo dove la strada può essere sorvolata a bassa quota da aeromobili in fase di decollo o di atterraggio su un aerodromo è impiegato il simbolo A, 30.

b) Il simbolo può essere invertito.

31. Vento laterale

a) Per segnalare un tratto di strada dove soffia spesso un forte vento laterale è impiegato il simbolo A, 31.

b) Il simbolo può essere invertito.

32. Altri pericoli

a) Per segnalare un luogo in cui esiste un pericolo diverso da quelli enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 31 o nella sezione B del presente allegato può essere impiegato il simbolo A, 32.

b) Le Parti contraenti possono tuttavia adottare simboli espressivi conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 a), ii) dell'articolo 3 della Convenzione.

c) Il segnale A, 32 può essere impiegato particolarmente per segnalare l'attraversamento di binari ferroviari in cui contemporaneamente la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari.

Sezione B

Segnali di precedenza

Nota – Quando a un'intersezione vi è una strada con diritto di precedenza la quale comporti una curva dopo l'incrocio, sotto i segnali di pericolo che indicano l'intersezione o sotto i segnali che regolano la precedenza, posti o meno all'intersezione, può essere aggiunto un pannello aggiuntivo H, 8 che riporti su uno schema dell'intersezione il tracciato della strada con diritto di precedenza.

1. Segnale «Dare la precedenza»

- a) Il segnale «Dare la precedenza» è il segnale B, 1. Esso ha la forma di un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto è orientato verso il basso; il fondo è bianco o giallo, il bordo è rosso; il segnale non riporta alcun simbolo.
- b) Il lato del segnale di dimensioni normali è di circa 0,90 m, quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,60 m.

2. Segnale di «Arresto all'incrocio»

- a) Il segnale «Arresto all'incrocio» è il segnale B, 2 del quale vi sono due modelli:
 - i) il modello B, 2^a è ottagonale a fondo rosso e reca la scritta «Stop» di colore bianco, in inglese o nella lingua dello Stato interessato; l'altezza della scritta è uguale almeno ad un terzo dell'altezza del pannello;
 - ii) il modello B, 2^b è circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; esso reca nella parte interna il segnale B, 1 senza scritte e, inoltre, verso l'alto, a caratteri grandi, la scritta «Stop» in nero o in blu scuro, in inglese o nella lingua dello Stato interessato.
- b) L'altezza del segnale B, 2^a di dimensioni normali e il diametro del segnale B, 2^b di dimensioni normali sono all'incirca 0,90 m; quelli dei segnali di dimensioni ridotte non devono essere inferiori a 0,60 m.
- c) Per la scelta tra i modelli B, 2^a e B, 2^b si veda il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione.

3. Segnale «Strada con diritto di precedenza»

- a) Il segnale «Strada con diritto di precedenza» è il segnale B, 3. Esso ha la forma di un quadrato di cui una diagonale è verticale. Il bordo esterno è nero; il segnale ha al centro un quadrato giallo o arancione con il bordo esterno nero; lo spazio tra i due quadrati è bianco.
- b) Il lato del segnale di dimensioni normali è di circa 0,50 m; quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,35 m.

4. Segnale «Fine di strada con diritto di precedenza»

Il segnale «Fine di strada con diritto di precedenza» è il segnale B, 4. Esso è costituito dal segnale B, 3, descritto precedentemente, sul quale è aggiunta una striscia mediana perpendicolare ai lati inferiori sinistro e superiore destro, o una serie di tratti neri o grigi paralleli che formano una striscia del tipo sopra indicato.

5. Segnale che indica la precedenza alla circolazione che procede in senso inverso

- a) Se in una strettoia dove l'incrocio è difficile o impossibile la circolazione deve essere regolata e se, qualora i conducenti possano vedere distintamente sia di notte che di giorno tutta l'estensione della strettoia in questione, la regolamentazione consiste nell'attribuire la precedenza ad un senso di circolazione senza l'installazione di semafori, è posto di fronte al senso di circolazione dal lato della strettoia dove si deve dare la precedenza il segnale B, 5 «Precedenza alla circolazione che procede in senso

inverso». Questo segnale indica il divieto di entrare nella strettoia prima che sia possibile attraversarla senza obbligare i veicoli provenienti in senso inverso ad arrestarsi.

b) Questo segnale è circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; la freccia che indica il senso di precedenza è nera e quella che indica l'altro senso è rossa.

6. Segnale che indica la precedenza rispetto alla circolazione che procede in senso inverso

a) Per indicare ai conducenti che in una strettoia essi hanno la precedenza rispetto ai veicoli che procedono in senso inverso è impiegato il segnale B, 6.

b) Questo segnale è rettangolare a fondo blu; la freccia orientata verso l'alto è bianca, l'altra è rossa.

c) Quando è impiegato un segnale B, 6 deve essere posto obbligatoriamente sulla strada dall'altro lato della strettoia in questione il segnale B, 5 destinato alla circolazione che procede in senso inverso.

Sezione C

Segnali di divieto o di restrizione

I. Caratteristiche generali e simboli

1. I segnali di divieto o di restrizione sono circolari: il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m fuori dei centri abitati e di 0,40 m o 0,20 m per i segnali di divieto o di limitazione della fermata o della sosta nei centri abitati.

2. Salvo le eccezioni precisate qui di seguito all'atto della descrizione dei segnali in questione, i segnali di divieto o di restrizione sono a fondo bianco o giallo, o a fondo blu per i segnali di divieto o di limitazione della fermata e della sosta con un largo bordo rosso; i simboli nonché, se ve ne sono, le scritte sono neri o di colore blu scuro e le barre oblique, se ve ne sono, sono rosse e debbono essere inclinate dall'alto verso il basso partendo da sinistra.

II. Descrizione

1. Divieto e restrizione d'accesso

a) Per indicare il divieto di accesso a tutti i veicoli, è impiegato il segnale C, 1 «Divieto d'accesso» del quale esistono due modelli: C, 1^a e C, 1^b.

b) Per indicare che la circolazione dei veicoli è vietata nei due sensi, è impiegato il segnale C, 2 «Divieto di transito nei due sensi».

c) Per indicare il divieto di transito a talune categorie di veicoli o soltanto di utenti è impiegato un segnale recante come simbolo la sagoma dei veicoli o degli utenti cui la circolazione è vietata. I segnali C, 3^a; C, 3^b; C, 3^c; C, 3^d; C, 3^e; C, 3^f; C, 3^g; C, 3^h; C, 3ⁱ; C, 3^j; C, 3^k; C, 3^l hanno i seguenti significati:

C, 3^a «Divieto di transito a tutti i veicoli a motore eccetto i motoveicoli a due ruote senza side-car»

C, 3^b «Divieto di transito ai motoveicoli»

C, 3^c «Divieto di transito ai velocipedi»

C, 3^d «Divieto di transito ai ciclomotori»

C, 3^e «Divieto di transito ai veicoli adibiti al trasporto di merci»

La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3^e, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del veicolo o del rimorchio supera tale cifra.

C, 3^f «Divieto di transito a tutti i veicoli a motore che trainano un rimorchio diverso da un semirimorchio o da un rimorchio ad un assale»

La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3^f di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra.

Le Parti contraenti possono, qualora lo ritengano opportuno, sostituire nel simbolo la sagoma della vista posteriore di un autocarro con quella della vista posteriore di un'autovettura, e la sagoma del rimorchio come è disegnata con quella di un rimorchio trainabile da tale tipo di autovettura.

«C, 3^g «Divieto di accesso a tutti i veicoli a motore che trainano un rimorchio»

La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3^g di una cifra di tonnellaggio indica che il divieto si applica soltanto se il peso totale massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra.»

«C, 3^h «Divieto di accesso ai veicoli che trasportano merci pericolose per cui è prescritta una segnalazione speciale»

Per indicare un divieto di accesso a veicoli che trasportano talune categorie di merci pericolose, è possibile utilizzare un segnale C, 3^h, completato se necessario da un pannello aggiuntivo. Le scritte su questo pannello aggiuntivo specificano che il divieto di applica soltanto al trasporto di merci pericolose determinate dalla legislazione nazionale.»

C, 3ⁱ «Divieto di accesso ai pedoni»

C, 3^j «Divieto di accesso ai veicoli a trazione animale»

C, 3^k «Divieto di accesso ai veicoli a braccia»

C, 3^l «Divieto di accesso alle macchine agricole»

Nota – Le Parti contraenti possono scegliere di non far apparire sui segnali da C, 3^a a C, 3^l la barra obliqua rossa che congiunge il quadrante superiore sinistro al quadrante inferiore destro oppure, se ciò non nuoce alla visibilità ed alla comprensione del simbolo, di non interrompere la barra a destra di quest'ultimo.

d) Per indicare il divieto di accesso a più categorie di veicoli o di utenti, possono essere impiegati segnali di divieto in cui vi siano le categorie escluse, oppure un segnale di divieto recante le diverse sagome dei veicoli o degli utenti ai quali è vietato il transito. I segnali C, 4^a «Divieto di transito ai motoveicoli» e C, 4^b «Divieto di

transito ai motoveicoli e i veicoli a trazione animale» sono esempi di un segnale del genere.

Non può essere apposto un segnale che comporti più di due sagome fuori dei centri abitati e più di tre nei centri abitati.

e) Per indicare il divieto di accesso ai veicoli la cui massa o le dimensioni superino certi limiti, sono impiegati i seguenti segnali:

C, 5 «Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ... metri»

C, 6 «Transito vietato ai veicoli aventi altezza totale superiore a ... metri»

C, 7 «Transito vietato ai veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a ... tonnellate»

C, 8 «Transito vietato ai veicoli aventi un peso per asse superiore a ... tonnellate»

C, 9 «Transito vietato ai veicoli o insieme di veicoli aventi una lunghezza superiore a ... metri»

f) Per indicare il divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra loro un intervallo almeno uguale a quello indicato sul segnale di divieto, è impiegato il segnale C, 10 «Divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra di loro una distanza di almeno ... metri».

2. Divieto di svoltare

Per indicare il divieto di svolta (a destra o a sinistra a seconda del senso della freccia) è impiegato il segnale C, 11^a «Divieto di svoltare a sinistra» o il segnale C, 11^b «Divieto di svoltare a destra».

3. Divieto di inversione ad U

a) Per indicare il divieto di inversione ad U, è impiegato il segnale C, 12 «Divieto di inversione ad U».

b) All'occorrenza il simbolo può essere invertito.

4. Divieto di sorpasso

a) Per indicare che, in aggiunta alle norme generali per il sorpasso previste dalla legge in vigore, è vietato sorpassare i veicoli a motore diversi dai ciclomotori a due ruote e dai motocicli a due ruote senza carrozzetta, è impiegato il segnale C, 13^a «Divieto di sorpasso per tutti i veicoli».

Di detto segnale esistono due modelli: C, 13^{aa} e C, 13^{ab}.

b) Per indicare che il divieto di sorpasso si applica soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera le 3,5 tonnellate è impiegato il segnale C, 13^b «Divieto di sorpasso per veicoli adibiti al trasporto di merci».

Di questo segnale esistono due modelli: C, 13^{ba} e C, 13^{bb}.

Una scritta su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione può modificare il peso massimo autorizzato del veicolo al di sopra del quale si applica il divieto.

5. Limitazione di velocità

a) Per indicare una limitazione di velocità, dovrà essere impiegato il segnale C, 14 «Velocità massima limitata alla cifra indicata». La cifra riportata sul segnale indica la velocità massima nell'unità di misura più correntemente impiegata nel Paese per designare la velocità dei veicoli. A fianco o sotto la cifra della velocità può essere aggiunto, per esempio «km» (chilometri) o «M» (miglia).

b) Per indicare una limitazione di velocità applicabile soltanto ai veicoli la cui massa massima autorizzata supera una data cifra, una scritta che indichi tale cifra è apposta in un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione.

6. Divieto di segnalazioni acustiche

Per indicare il divieto di fare uso degli avvisatori acustici, salvo allo scopo di evitare un incidente, è impiegato il segnale C, 15 «Divieto di segnalazioni acustiche». Questo segnale, quando non è posto all'accesso di un centro abitato perpendicolarmente al segnale di località del centro abitato o poco dopo detto segnale, deve essere completato da un pannello aggiuntivo del modello H, 2, descritto nella sezione H del presente allegato, che indichi la lunghezza alla quale si applica il divieto. Si raccomanda di non apporre questo segnale all'entrata del centro abitato quando il divieto è sancito per tutti i centri abitati e di prevedere che all'entrata di un centro abitato il segnale di località del centro stesso indichi agli utenti che la regolamentazione della circolazione è quella che si applica su questo territorio nei centri abitati.

7. Obbligo di arresto

a) Per indicare l'approssimarsi di un posto doganale, dove la fermata è obbligatoria, sarà impiegato il segnale C, 16 «Obbligo di arresto». In deroga all'articolo 8 della Convenzione, il simbolo di questo segnale comporta la parola «Dogana»; la scritta è riportata preferibilmente in due lingue; le Parti contraenti che installeranno i segnali C, 16 devono adoperarsi per accordarsi sul piano regionale affinché detta parola figuri nella stessa lingua sui segnali che esse installano.

b) Questo stesso segnale può essere impiegato per indicare altri obblighi di arresto; in tal caso la parola «Dogana» è sostituita da un'altra scritta molto breve che indica il motivo dell'arresto.

8. Fine di divieto o di restrizione

a) Per indicare il punto dove tutti i divieti indicati mediante segnali di divieto per i veicoli in marcia cessano di essere validi, è impiegato il segnale C, 17^a «Fine di tutti i divieti locali imposti ai veicoli in movimento». Questo segnale è circolare, a fondo bianco o giallo, senza bordo o con un semplice bordo nero, e ha una striscia diagonale inclinata dall'alto verso il basso partendo da destra, striscia che può essere nera o grigio scuro oppure essere formata da linee parallele nere o grigie.

b) Per indicare il punto dove il divieto o una data restrizione segnalata ai veicoli in movimento mediante un segnale di divieto o di restrizione cessa di essere valido, deve essere impiegato il segnale C, 17^b «Fine della limitazione di velocità» o il segnale C, 17^c «Fine del divieto di sorpasso» o il segnale C, 17^d «Fine del divieto di sorpasso per

i veicoli adibiti al trasporto di merci». Questi segnali sono analoghi al segnale C, 17^a, ma mostrano inoltre in grigio chiaro il simbolo del divieto o della restrizione alla quale si pone il termine.

c) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, i segnali previsti nel presente paragrafo 8 possono essere posti al rovescio del segnale di divieto o di restrizione destinati al traffico che procede in senso inverso.

9. Divieto o limitazione della fermata o della sosta

- a) i) Per indicare i luoghi dove la fermata o la sosta è vietata, è impiegato il segnale C, 18 «Sosta vietata»; per indicare i luoghi dove la fermata e la sosta sono vietate è impiegato il segnale C, 19 «Divieto di sosta e di fermata».
- ii) Il segnale C, 18 può essere sostituito da un segnale circolare a bordo rosso e barra diagonale rossa, recante in nero su fondo bianco o giallo la lettera o l'ideogramma che indica la sosta nello Stato interessato.
- iii) Le scritte sul pannello aggiuntivo posto sotto il segnale possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
- i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante le quali si applica il divieto,
 - la durata oltre la quale il segnale C, 18 vieta la sosta o la durata oltre la quale il segnale C, 19 vieta la fermata o la sosta,
 - le eccezioni riguardanti talune categorie di utenti della strada.
- iv) La scritta concernente la durata oltre la quale la fermata o la sosta è proibita può, invece di essere riportata su un pannello aggiuntivo, essere riportata nella parte inferiore del cerchio rosso del segnale.
- b) i) Quando la sosta è autorizzata talvolta da un lato della strada, talvolta dall'altro, sono impiegati, invece del segnale C 18, i segnali C, 20^a e C, 20^b «Sosta alternata».
- ii) Il divieto di sosta si applica dal lato del segnale C, 20^a nei giorni dispari e, sul lato del segnale C, 20^b, nei giorni pari; l'ora del cambiamento di lato viene fissata dalla legislazione nazionale, senza essere necessariamente la mezzanotte. La legislazione nazionale può inoltre fissare una periodicità non quotidiana di alternanza della sosta; le cifre I e II vengono allora sostituite sui segnali dai periodi di alternanza, per esempio 1-15 e 16-31 per un'alternanza il 1° e il 16 di ciascun mese.
- iii) Il segnale C, 18 può essere impiegato dagli Stati che non adottano i segnali C, 19, C, 20^a e C, 20^b, completati da iscrizioni aggiuntive, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione.
- c) i) Salvo casi particolari, i segnali sono installati in modo che il disco sia perpendicolare all'asse della strada oppure poco inclinato rispetto al piano perpendicolare a detto asse.
- ii) Tutti i divieti e le restrizioni di sosta si applicano soltanto al lato della carreggiata sul quale sono posti i segnali.

- iii) Salvo indicazioni contrarie che possono essere date:
mediante un pannello aggiuntivo H 2 della sezione H del presente allegato e indicante la lunghezza sulla quale si applica il divieto, oppure
in conformità delle prescrizioni di cui alla lettera c) v) qui sotto, i divieti si applicano a partire dal punto in cui è collocato il segnale sino al successivo sbocco di una strada.
- iv) Sotto il segnale posto nel punto in cui inizia il divieto, può essere posto un pannello aggiuntivo H, 3^a o H, 4^a rappresentato nella sezione H del presente allegato. Sotto i segnali che ripetono il divieto, può essere posto un pannello aggiuntivo H, 3^b o H, 4^b rappresentato nella sezione H del presente allegato. Nel punto in cui termina il divieto, può essere posto un nuovo segnale di divieto completato da un pannello aggiuntivo H, 3^c o H, 4^c rappresentato nella sezione H del presente allegato. I pannelli H, 3 sono posti parallelamente all'asse della strada ed i pannelli H, 4, perpendicolarmente a detto asse. Le distanze eventualmente indicate sui pannelli H, 3 sono quelle alle quali si applica il divieto nel senso della freccia.
- v) Se il divieto cessa prima del successivo sbocco di una strada è posto il segnale con pannello aggiuntivo di fine di divieto descritto precedentemente nella lettera c) iv). Tuttavia, se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, potrà essere posto soltanto un segnale recante:
nel cerchio rosso, l'indicazione della lunghezza alla quale esso si applica, oppure
un pannello aggiuntivo del modello H, 3.
- vi) Nelle aree munite di parchimetri, la presenza di questi ultimi indica che la sosta è a pagamento e che la sua durata è limitata al tempo indicato dall'apparecchio.

Sezione D

Segnali di obbligo

I. Caratteristiche generali e simboli

1. I segnali di obbligo sono circolari, tranne il segnale D, 10 descritto nel paragrafo 10 della sottosezione II della presente sezione, che è rettangolare; il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m fuori dei centri abitati ed a 0,40 m nei centri abitati. Tuttavia, segnali di diametro non inferiore a 0,30 m possono essere accoppiati a segnali luminosi oppure posti sui limiti dei salvagente.

2. Salvo disposizioni contrarie i segnali sono blu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro oppure i segnali sono bianchi con un bordo rosso ed i simboli sono neri.

II. Descrizione

1. Direzione obbligatoria

Per segnalare la direzione che i veicoli hanno l'obbligo di seguire, o le sole direzioni che i veicoli possono prendere, è impiegato il modello D, 1^a del segnale D, 1 «Dire-

zione obbligatoria» nel quale la o le frecce sono orientate nella o nelle direzioni in questione. Tuttavia, invece di impiegare il segnale D, 1^a, può essere impiegato, in deroga alle disposizioni di cui alla sottosezione I della presente sezione, il segnale D, 1^b; quest'ultimo è nero con un sottile bordo bianco ed un simbolo bianco.

2. Direzione obbligatoria

Il segnale D, 2 «Direzione obbligatoria» posto, in deroga al paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, su un salvagente o davanti ad un ostacolo della carreggiata, indica che i veicoli hanno l'obbligo di passare dal lato del salvagente o dell'ostacolo indicato dalla freccia.

3. Rotatoria

Il segnale D, 3 «ROTATORIA» indica ai conducenti l'obbligo di seguire le direzioni indicate dalle frecce nel senso rotatorio. Se il senso rotatorio è segnalato dal segnale D, 3 e dal segnale B, 1 o B, 2, il conducente che si trova già nella rotatoria ha la precedenza sugli altri.

4. Pista ciclabile obbligatoria

Il segnale D, 4 «Pista ciclabile obbligatoria» indica ai ciclisti che il passaggio all'inizio del quale esso è posto è loro riservato ed ai conducenti di altri veicoli che essi non hanno il diritto di circolare su detta pista se è adiacente a una carreggiata, a un viale pedonale o a una strada riservata ai cavallerizzi con circolazione nel medesimo senso. Tuttavia, se la legislazione nazionale lo prevede o se ciò è imposto da un pannello aggiuntivo recante un'iscrizione o il simbolo del segnale C, 3^d, i conducenti dei ciclomotori sono tenuti a circolare su detta pista alle stesse condizioni.

5. Viale pedonale obbligatorio

Il segnale D, 5 «Viale pedonale obbligatorio» indica ai pedoni che essi sono obbligati ad utilizzare il passaggio all'inizio del quale esso è posto e agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. I pedoni hanno l'obbligo di utilizzare il viale se è adiacente a una carreggiata, a una pista ciclabile o a una strada riservata ai cavallerizzi con circolazione nel medesimo senso.

6. Riservato ai cavallerizzi

Il segnale D, 6 «Riservato ai cavallerizzi» indica ai cavallerizzi l'obbligo di circolare sulla pista all'inizio della quale esso è posto e agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. I cavallerizzi hanno l'obbligo di utilizzare questa pista se è adiacente a una carreggiata, a una pista ciclabile o a un viale pedonale con circolazione nel medesimo senso.

7. Limite minimo di velocità

Il segnale D, 7 «Limite minimo di velocità» indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare ad una velocità non inferiore a quella indicata; la cifra riportata sul segnale indica detta velocità nell'unità di misura più correntemente usata nel Paese per indicare la velocità dei veicoli. A lato

della cifra della velocità può essere aggiunto, per esempio, «km» (chilometri) oppure «m» (miglia).

8. Fine del limite minimo di velocità

Il segnale D, 8 «Fine del limite minimo di velocità» indica la fine del limite minimo di velocità prescritto dal segnale D, 7. Il segnale D, 8 è identico al segnale D, 7 ma è attraversato da una barra obliqua rossa che va dal bordo superiore destro del segnale al bordo inferiore sinistro del segnale stesso.

9. Obbligo di catene per neve

Il segnale D, 9 «Obbligo di catene per neve» indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici.

10. Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose

I segnali D, 10^a; D, 10^b e D, 10^c indicano la direzione che devono prendere i veicoli che trasportano merci pericolose.

11. Osservazioni concernenti la combinazione dei segnali D, 4, D, 5 e D, 6

a) Per indicare che una corsia è riservata alla circolazione di due categorie di utenti e vietata agli altri utenti della strada, è utilizzato un segnale di obbligo comprendente i simboli combinati delle categorie di utenti ammessi a circolare sulla corsia all'inizio della quale esso è posto.

b) Se i simboli sono giustapposti e separati da una linea mediana verticale, ciascun simbolo comporta, per l'utente cui si riferisce, l'obbligo di circolare sul lato della corsia riservata alla sua categoria e per gli altri utenti il divieto di circolazione; le due parti della corsia sono chiaramente separate con mezzi materiali o demarcazioni.

c) Se i simboli sono sovrapposti, il segnale indica alle categorie di utenti cui i simboli si riferiscono il diritto di circolare sulla corsia in comune. L'ordine

dei simboli è facoltativo. Incombe alle legislazioni nazionali determinare gli obblighi di reciproca precauzione degli utenti ammessi a circolare in comune su queste corsie.

I segnali D, 11^a e D, 11^b sono esempi di combinazioni dei segnali D, 4 e D, 5.

Sezione E

Segnali di prescrizioni particolari

I. Caratteristiche generali e simboli

I segnali di prescrizioni particolari sono generalmente quadrati o circolari, a fondo blu con un simbolo o un'iscrizione di colore chiaro, o a fondo chiaro con un simbolo o un'iscrizione di colore scuro.

II. Descrizione

1. Segnali che indicano una prescrizione o un pericolo per una o più corsie di circolazione

I segnali come quelli citati di seguito indicano l'esistenza di una prescrizione o di un pericolo concernente soltanto una o più corsie realizzate con demarcazione longitudinale, su una carreggiata a più corsie destinate alla circolazione nello stesso senso. Possono anche indicare le corsie destinate alla circolazione in senso inverso. Il segnale relativo alla prescrizione o al pericolo indicato deve essere rappresentato su ogni freccia cui si applica:

- i) E, 1^a «Limite minimo di velocità applicato a diverse corsie».
- ii) E, 1^b «Limite minimo di velocità applicato a una corsia». Questo segnale può essere utilizzato per indicare che la corsia contigua è riservata ai veicoli lenti.
- iii) E, 1^c «Limiti differenti di velocità applicati a differenti corsie». Il bordo dei cerchi devono essere rossi e le cifre nere.

2. Segnali che indicano la corsia riservata ai servizi regolari di trasporto in comune

I segnali quali E, 2^a e E, 2^b sono esempi di segnali che indicano la posizione della corsia riservata agli autobus conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 26^{bis}.

3. Segnale «Strada a senso unico»

a) Possono essere posti due segnali diversi «Strada a senso unico» quando si ritiene necessario indicare che una strada o una carreggiata è a senso unico:

- i) il segnale E, 3^a posto in modo sensibilmente perpendicolare all'asse della carreggiata;
- ii) il segnale E, 3^b posto all'incirca parallelamente all'asse della carreggiata; il suo pannello è costituito da un rettangolo allungato il cui lato più lungo è orizzontale. Le parole «senso unico» possono essere iscritte sulla freccia del segnale E, 3^b nella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali del Paese.

b) L'installazione dei segnali E, 3^a e E, 3^b è indipendente dall'installazione, prima dell'inizio della strada di segnali di divieto o di obbligo.

4. Segnale di preselezione

Esempio di segnale per la preselezione delle intersezioni sulle strade a più corsie: E, 4.

5. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di un'autostrada

a) Il segnale E, 5^a «Autostrada» è posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle autostrade.

b) Il segnale E, 5^b «Fine autostrada» è posto nel luogo in cui dette norme cessano di essere applicate.

c) Il segnale E, 5^b può ugualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi della fine di un'autostrada; ciascun segnale così installato porta indicata sulla parte inferiore la distanza tra il punto di installazione e la fine dell'autostrada.

d) Questi segnali sono a fondo blu o verde.

6. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un'autostrada

a) Il segnale E, 6^a «Riservato alle autovetture» è posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle strade diverse dalle autostrade, che sono riservate alla circolazione automobilistica e che non collegano le proprietà confinanti. Un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale E, 6^a può indicare che, in deroga, l'accesso delle autovetture alle proprietà confinanti è autorizzato.

b) Il segnale E, 6^b «Fine della strada riservata alle autovetture» può egualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi del termine della strada; ogni segnale così installato porta indicata sulla parte inferiore la distanza tra il suo punto di installazione e il termine della strada.

c) Questi segnali sono a fondo blu o verde.

7. Segnali che indicano l'entrata e l'uscita da un centro abitato

a) Il segnale che indica l'entrata di un centro abitato reca il nome del centro abitato o il simbolo rappresentante la sagoma di un centro abitato oppure nome e simbolo. I segnali E, 7^a; E, 7^b; E, 7^c e E, 7^d sono esempi di segnali che indicano l'entrata di un centro abitato.

b) Il segnale che indica l'uscita da un centro abitato è identico, tranne che è attraversato da una barra obliqua rossa oppure costituito da linee parallele rosse che vanno dall'angolo superiore destro all'angolo inferiore sinistro. I segnali E, 8^a; E, 8^b; E, 8^c e E, 8^d sono esempi di segnali che indicano il termine di un centro abitato.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, questi segnali possono essere posti sul retro dei segnali di località di un centro abitato.

c) I segnali previsti nel presente paragrafo sono utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13^{bis} della Convenzione.

8. Segnali di validità per zona

a) Inizio di zona

- i) Per indicare che un segnale si applica a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona), il segnale è rappresentato su un pannello rettangolare a fondo chiaro. La parola «Zona» o il termine equivalente nella lingua del Paese interessato potrà figurare su un pannello sopra o sotto il segnale. Informazioni precise su limitazioni, divieti od obblighi indicati dal segnale potranno figurare sul pannello, sotto il segnale, o su un pannello aggiuntivo.

I segnali che si applicano a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona) sono installati su tutte le strade d'accesso alla zona in questione. La zona dovrà preferibilmente non comprendere strade presentanti caratteristiche omogenee.

- ii) I segnali E, 9^a; E, 9^b; E, 9^c e E, 9^d sono esempi di segnali che si applicano a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona):

- E, 9^a – Zona in cui è vietata la sosta;
- E, 9^b – Zona in cui è vietata la sosta in determinati periodi;
- E, 9^c – Zona di parcheggio;
- E, 9^d – Zona con limitazione di velocità.

b) Fine della zona

- i) Per indicare la fine di una zona, demarcata da un segnale a validità per zona, è rappresentato il medesimo segnale di quello installato all'entrata della zona in questione, ma il segnale è grigio su un pannello rettangolare a fondo chiaro. Una banda diagonale nera o grigia scura oppure una serie di tratti paralleli neri o grigi formanti una banda analoga è riposta sul pannello scendendo da destra a sinistra.

Segnali di fine di zona sono posti su tutte le strade che possono essere utilizzate per lasciare la zona in questione.

- ii) I segnali E, 10^a; E, 10^b; E, 10^c e E, 10^d sono esempi di segnali che indicano la fine di una zona nella quale un segnale di prescrizione si applica a tutte le strade (validità per zona):

E, 10^a – Fine della zona in cui è vietata la sosta;

E, 10^b – Fine della zona in cui è vietata la sosta in determinati periodi;

E, 10^c – Fine della zona di parcheggio;

E, 10^d – Fine della zona con limite di velocità.

9. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita da una galleria in cui si applicano norme speciali

- a) Il segnale E, 11^a «Galleria» indica un tratto di strada che passa in una galleria e al quale si applicano norme speciali. Il segnale è posto nel punto a partire dal quale si applicano le suddette norme.
- b) Per preavvisare gli utenti, il segnale E, 11^a può inoltre essere posto a una distanza adeguata dal punto dove si applicano le norme speciali; tale segnale deve indicare, o nella parte inferiore o su un pannello aggiuntivo H, 1 come descritto alla sezione H del presente allegato, la distanza tra il punto in cui è collocato e il punto a partire dal quale si applicano le suddette norme speciali.
- c) Un segnale E, 11^b «Fine della galleria» può essere posto nel luogo a partire dal quale non si applicano più le norme speciali.

10. Segnale «Passaggio pedonale»

- a) Il segnale E, 12^a «Passaggio pedonale» è impiegato per indicare ai pedoni ed ai conducenti la posizione di un passaggio pedonale. Il fondo del pannello è di colore blu o nero, il triangolo è bianco o giallo e il simbolo è nero o blu scuro; il simbolo è l'A, 12.

b) Tuttavia, può essere impiegato anche il segnale E, 12^b a forma di pentagono irregolare, con fondo blu e simbolo bianco oppure il segnale E, 12^c a fondo scuro e simbolo bianco.

11. Segnale «Ospedale»

a) Questo segnale è impiegato per indicare ai conducenti di veicoli che è necessario prendere le dovute precauzioni a causa della prossimità di una casa di cura, in particolare di evitare i rumori il più possibile. Vi sono due modelli di detti segnali: E, 13^a e E, 13^b.

b) La croce rossa che figura nel segnale E, 13^b può essere sostituita da uno dei simboli che figurano al paragrafo 1 della sottosezione II della sezione F.

12. Segnale «Parcheggio»

a) Il segnale E, 14^a «Parcheggio» che può essere posto parallelamente all'asse della strada, indica i luoghi dove è autorizzato il parcheggio (sosta) dei veicoli. Il pannello è quadrato. Esso recherà la lettera o l'ideogramma utilizzato nello Stato interessato per indicare «Parcheggio». Questo segnale è su fondo blu.

b) La direzione dell'area del parcheggio o le categorie dei veicoli per le quali l'area è adibita possono essere indicate su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale stesso o su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale. Iscrizioni analoghe possono egualmente limitare la durata del parcheggio autorizzato oppure precisare che un trasporto in comune è accessibile dal parcheggio con l'ausilio di un segno «+» seguito dall'indicazione del mezzo di trasporto specificato, oppure con l'ausilio di un'iscrizione letterale o di un simbolo.

I segnali E, 14^b e E, 14^c sono esempi per la segnalazione di un parcheggio destinato più particolarmente ai veicoli i cui conducenti desiderano utilizzare un mezzo di trasporto in comune.

13. Segnali che indicano una fermata di autobus o di tram

E, 15 «Fermata di autobus» e E, 16 «Fermata di tram».

14. Segnali che indicano un posto di fermata in caso di emergenza o di pericolo

Il segnale E, 17 «Posto di fermata in caso di emergenza» indica un'area che può essere utilizzata dai conducenti per fermarsi o sostare esclusivamente in caso di emergenza o di pericolo. Se tale posto di fermata è dotato di un telefono di emergenza e/o di un estintore, il segnale riporta i simboli F, 14 e/o F, 15 o nella parte inferiore o su un pannello rettangolare posto sotto il segnale. Di detto segnale esistono due modelli: l'E, 17^a e l'E, 17^b.

Sezione F

Segnali d'informazione, di impianto o di servizio

I. Caratteristiche generali e simboli

1. I segnali «F» sono a fondo blu o verde; essi riportano un rettangolo bianco o di colore giallo sul quale appare il simbolo.
2. Sulla banda blu o verde della base dei segnali può essere riportata in bianco la distanza dalla quale si trova l'impianto indicato o l'imbocco della strada che vi conduce; sul segnale nel quale è riportato il simbolo F, 5 può essere riportata allo stesso modo la scritta «Hotel» o «Motel». I segnali possono essere posti all'imbocco della strada che conduce all'impianto ed hanno in tal caso sulla parte blu o verde sita alla loro base una freccia direzionale in bianco. Il simbolo è nero o blu scuro, ad eccezione dei simboli F, 1^a; F, 1^b; F, 1^c e F, 15 che sono rossi. Il simbolo F, 14 può essere rosso.

II. Descrizione

1. Simboli «Pronto soccorso»

Sono impiegati i simboli che rappresentano i posti di pronto soccorso negli Stati interessati. I simboli sono rossi. Esempi di detti simboli sono: F, 1^a; F, 1^b e F, 1^c.

2. Simboli vari

- F, 2 «Assistenza meccanica»
- F, 3 «Telefono»
- F, 4 «Rifornimento carburante»
- F, 5 «Hotel» o «Motel»
- F, 6 «Ristorante»
- F, 7 «Vendita di bevande o caffetteria»
- F, 8 «Area adibita a pic-nic»
- F, 9 «Area adibita come punto di partenza per escursioni»
- F, 10 «Campeggio»
- F, 11 «Terreno per rimorchi abitabili»
- F, 12 «Campeggio e rimorchi abitabili»
- F, 13 «Ostello della gioventù»
- F, 14 «Telefono di emergenza»
- F, 15 «Estintore»

Sezione G

Segnali di direzione, di picchettazione o di indicazione

I. Caratteristiche generali e simboli

1. I segnali di indicazione sono generalmente rettangolari; tuttavia i segnali di direzione possono avere la forma di un rettangolo allungato avente il lato lungo orizzontale e terminante con una punta a freccia.
2. I segnali di indicazione recano simboli o scritte in bianco o di colore chiaro su fondo scuro, oppure simboli o scritte di colore scuro su fondo bianco o di colore

chiaro; il colore rosso può essere impiegato soltanto in caso eccezionale e non deve mai predominare.

3. I segnali di preavviso o di direzione concernenti le autostrade o le strade assimilabili alle autostrade recano simboli o scritte in bianco su fondo blu o verde. Su siffatti segnali, i simboli impiegati sui segnali E, 5^a e E, 5^b possono essere riprodotti in scala ridotta.

4. I segnali che indicano uno stato temporaneo quale un cantiere o una deviazione possono avere un fondo arancione o giallo e recare simboli o scritte in nero.

5. Si raccomanda di indicare, sui segnali G, 1; G, 4; G, 5; G, 6 e G, 10 il nome della località indicata nella lingua del Paese o della suddivisione del Paese in cui si trova la località.

II. Segnali di preavviso

1. Caso generale

Esempi di segnali di preavviso di direzione: G, 1^a; G, 1^b e G, 1^c.

2. Casi particolari

a) Esempi di segnali di preavviso per una «Strada senza uscita»: G, 2^a e G, 2^b.

b) Esempio di segnale di preavviso per l'itinerario da seguire per svoltare a sinistra nel caso in cui la svolta a sinistra è proibita all'intersezione successiva: G, 3.

Nota: –È possibile aggiungere sui segnali di preavviso G, 1 la riproduzione di altri segnali che informano gli utenti della strada circa le particolarità del percorso o del modo di circolazione (p. es. segnali A, 2; A, 5; C, 3^c; C, 6; E, 5^a; F, 2).

III. Segnali di direzione

1. Esempi di segnali che indicano la direzione di una località: G, 4^a; G, 4^b; G, 4^c e G, 5.

2. Esempi di segnali che indicano la direzione di un aerodromo: G, 6^a; G, 6^b e G, 6^c.

3. Il segnale G 7 indica la direzione di un campeggio.

4. Il segnale G, 8 indica la direzione di un ostello per la gioventù.

5. Esempi di segnali che indicano la direzione di un parcheggio destinato più particolarmente ai veicoli i cui conducenti desiderano utilizzare un trasporto in comune: G, 9^a e G, 9^b. Le caratteristiche di quest'ultimo possono essere indicate con l'ausilio di un'iscrizione letterale o di un simbolo.

Nota: –È possibile aggiungere sui segnali di indicazione di direzione G, 4; G, 5 e G, 6 la riproduzione di altri segnali che informano gli utenti della strada circa le particolarità del percorso o del modo di circolazione (p. es. segnali A, 2; A, 5; C, 3^c; C, 6; E, 5^a; F, 2).

IV. Segnali di conferma

Il segnale G, 10 è un esempio di segnale di conferma.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della presente Convenzione, detto segnale può essere posto sul retro di un altro segnale destinato al traffico precedente in senso inverso.

V. Segnali di indicazione

1. Segnali che indicano il numero e il senso delle corsie di circolazione

I segnali quali G, 11^a; G, 11^b e G, 11^c sono impiegati per indicare ai conducenti il numero e il senso delle corsie di circolazione. Devono recare un numero di frecce uguale al numero delle corsie destinate alla circolazione nello stesso senso di marcia; possono anche indicare le corsie destinate alla circolazione in senso inverso.

2. Segnali che indicano la chiusura di una corsia di circolazione

I segnali quali G, 12^a e G, 12^b indicano ai conducenti la chiusura di una corsia di circolazione.

3. Segnale «Strada senza uscita»

Il segnale G, 13 «Strada senza uscita» posto all'inizio di una strada indica che la stessa è senza uscita.

4. Segnale «Limiti generali di velocità»

Il segnale G, 14 «Limiti generali di velocità» è impiegato, soprattutto in prossimità dei confini nazionali, per indicare i limiti generali di velocità vigenti in un Paese o in una delle sue suddivisioni. Il nome o il contrassegno distintivo del Paese, accompagnato se possibile dall'emblema nazionale, figura in alto del segnale. Il segnale indica i limiti generali di velocità in vigore nel Paese nel seguente ordine: 1) nei centri abitati; 2) fuori dei centri abitati; 3) sulle autostrade. All'occorrenza, il simbolo del segnale E, 6^a «Strada per autovetture» può essere impiegato per indicare il limite generale di velocità sulle strade per autovetture.

Il bordo del segnale e la sua parte superiore sono blu; il nome del Paese e il fondo delle tre caselle sono bianchi. I simboli impiegati nelle caselle superiore e centrale sono neri, il simbolo riprodotto nella casella centrale reca una barra obliqua rossa.

5. Segnale «Praticabilità della strada»

a) Il segnale G, 15 «Praticabilità della strada» è impiegato per indicare se una strada di montagna, soprattutto al transito di un passo, è aperta o chiusa; esso è posto all'imbocco della strada o delle strade che conducono al passo in questione.

Il nome del passo è scritto in bianco. Nel segnale è riportato, a titolo d'esempio, il toponimo «Furka».

I pannelli 1, 2 e 3 sono mobili.

b) Se il passo è chiuso, il pannello 1 è di colore rosso e reca la scritta «Chiuso»; se il passo è aperto, esso è di colore verde e reca la scritta «Aperto». Le scritte sono in bianco e, preferibilmente, in piú lingue.

c) I pannelli 2 e 3 sono a fondo bianco con scritte e simboli in nero.

Se il passo è aperto, il pannello 3 non porta alcuna indicazione ed il pannello 2, secondo lo stato della strada, non reca alcuna indicazione, oppure mostra il segnale D, 9 «Catene a neve obbligatorie» oppure mostra il simbolo G, 16 «Si raccomandano catene o pneumatici da neve»; questo simbolo deve essere nero.

Se il passo è chiuso, il pannello 3 reca il nome della località sino alla quale la strada è aperta ed il pannello 2 reca, secondo lo stato della strada, la scritta «Aperto fino a», sia il simbolo G, 16, sia il segnale D, 9.

6. Segnale «Velocità consigliata»

Il segnale G, 17 «Velocità consigliata» è impiegato per indicare una velocità alla quale è consigliato circolare se le circostanze lo permettono e se l'utente non è tenuto a rispettare una velocità inferiore specifica alla categoria del veicolo che guida. La cifra o la serie di cifre apposte sul segnale indica la velocità nell'unità di misura utilizzata più correntemente nel Paese per designare la velocità dei veicoli. Quest'unità di misura può essere precisata sul segnale.

7. Segnale che indica un itinerario consigliato per pesi lordi

G, 18 «Itinerario consigliato per pesi lordi»

8. Segnale che indica una via di scampo

Il segnale G, 19 «Via di scampo» è impiegato per indicare una via di scampo in una discesa rapida. Questo segnale, munito di un pannello che precisa la distanza alla quale si trova la via di scampo, deve essere posto unitamente a un segnale A, 2 in cima alla discesa, nel luogo in cui inizia la zona di pericolo e all'entrata della via di scampo. Il segnale deve essere ripetuto secondo il bisogno, lungo la discesa, e un pannello deve sempre indicare la distanza.

Il simbolo può variare secondo l'ubicazione della via di scampo rispetto alla strada in questione.

9. Segnali che indicano una passerella o un sottopassaggio pedonale

a) Il segnale G, 20 è impiegato per indicare ai pedoni una passerella o un sottopassaggio.

b) Il segnale G, 21 è impiegato per indicare una passerella o un sottopassaggio senza gradini. Su questo segnale può essere impiegato il simbolo corrispondente alle persone disabili.

10. Segnali che indicano un'uscita di autostrada

I segnali G, 22^a; G, 22^b e G, 22^c sono esempi di segnali di preavviso che indicano un'uscita di autostrada. Questi segnali recano l'indicazione della distanza fino all'uscita dell'autostrada, conformemente alla legislazione nazionale; segnali che recano una o due barre oblique sono posti rispettivamente a un terzo e a due terzi della distanza tra il segnale che reca le tre barre oblique e l'uscita dell'autostrada.

11. Segnali che indicano le uscite di emergenza

a) I segnali G, 23^a e G, 23^b indicano il punto dove si trovano le uscite di emergenza.

b) I segnali G, 24^a, G, 24^b e G, 24^c sono esempi per indicare la direzione e la distanza rispetto alle uscite di emergenza più vicine. Nelle gallerie i segnali non devono essere distanti più di 50 m gli uni dagli altri e devono essere posti sulle pareti a un'altezza compresa tra 1 m e 1,5 m.

c) I segnali G, 23 e G, 24 hanno un fondo di colore verde e i simboli, le frecce e le indicazioni delle distanze sono bianchi o di colore chiaro.

Sezione H Pannelli aggiuntivi

1. Questi pannelli sono a fondo bianco o giallo con un sottile bordo nero, blu scuro o rosso, la distanza o la lunghezza o il simbolo sono scritti in nero o in blu scuro; oppure a fondo nero o blu scuro con un sottile bordo bianco, giallo o arancione, la distanza o la lunghezza o il simbolo sono in tal caso scritti in bianco o in giallo.

2. a) I pannelli aggiuntivi H, 1 indicano la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso oppure della zona nella quale si applica la regolamentazione.

b) I pannelli aggiuntivi H, 2 indicano la lunghezza del tratto pericoloso o della zona nella quale si applica la prescrizione.

c) I pannelli aggiuntivi sono posti sotto i segnali. Tuttavia, per i segnali di pericolo del modello A^b, le indicazioni previste per i pannelli aggiuntivi possono essere riportate sulla parte inferiore del segnale.

3. I pannelli aggiuntivi H, 3 e H, 4 relativi ai divieti o alle restrizioni di sosta sono rispettivamente i modelli H, 3^a; H, 3^b e H, 3^c e rispettivamente H, 4^a; H, 4^b e H, 4^c (cfr. par. 9 c) della sezione C del presente allegato).

4. Per l'indicazione del simbolo della categoria di utenti della strada, i segnali di regolamentazione possono essere limitati a detta categoria: per esempio modelli H, 5^a e H, 5^b.

Nel caso in cui una categoria di utenti sia da escludere dalla disposizione di un segnale di regolamentazione, questa sarà espressa con il simbolo di detta categoria e dal messaggio verbale 'tranne' nella lingua nazionale rispettiva. Per esempio: H, 6. Il simbolo può essere sostituito all'occorrenza da un'iscrizione in detta lingua.

5. Per indicare i luoghi di sosta riservati ai disabili è utilizzato il pannello H, 7 con i segnali C, 18 o E, 14.

6. Il pannello aggiuntivo H, 8 presenta un diagramma dell'intersezione in cui le bande larghe rappresentano le strade con precedenza e le bande fini le strade su cui sono posti i segnali B, 1 o B, 2.

7. Per indicare un tratto di strada dove la carreggiata è resa scivolosa da ghiaccio o neve, è impiegato il pannello aggiuntivo H, 9.

Nota concernente tutto l'allegato 1: Nei Paesi in cui si circola a sinistra, i segnali e/o i simboli sono invertiti.»

Segnaletica orizzontale

Capitolo I Generalità

1. I segni sulla carreggiata dovranno essere in materiale antisdrucchiolevole e non dovranno sporgere più di 6 mm rispetto al livello della carreggiata. Quando per la marcatura vengono impiegati dei chiodi o dei dispositivi simili essi non debbono sporgere più di 1,5 cm rispetto al livello della carreggiata o più di 2,5 cm nel caso di chiodi rifrangenti; il loro impiego dovrà rispondere ai requisiti di sicurezza della circolazione.

Capitolo II Strisce longitudinali

A. Dimensioni

2. La larghezza delle strisce continue o discontinue dovrà essere di almeno 0,10 m (4 pollici).

3. La distanza tra due strisce affiancate (linea doppia) dovrà essere compresa tra 0,10 m (4 pollici) e 0,18 m (7 pollici).

4. Una striscia discontinua consiste in segmenti della stessa lunghezza separati da intervalli uniformi. Per stabilire la lunghezza dei segmenti e degli intervalli, si dovrà tenere in considerazione la velocità dei veicoli sul tratto di strada o nelle zone in questione.

5. Fuori dei centri abitati, una striscia discontinua dovrà essere formata da segmenti di una lunghezza compresa tra 2 m (6 piedi e 6 pollici) e 10 m (32 piedi). La lunghezza dei segmenti della linea di avvicinamento menzionata al paragrafo 23 del presente allegato dovrà essere da 2 a 3 volte quella degli intervalli.

6. Nei centri abitati, la lunghezza e gli intervalli tra i segmenti dovranno essere inferiori a quelli impiegati fuori dei centri abitati. La lunghezza dei segmenti può essere ridotta da 1 m (3 piedi e 4 pollici). Comunque, su talune grandi arterie urbane a circolazione veloce, le caratteristiche della segnaletica orizzontale possono essere le stesse di quelle usate fuori dei centri abitati.

B. Strisce di corsia

7. La demarcazione delle strisce di corsia può essere realizzata sia con linee discontinue, sia con linee continue, sia con altri segni appropriati.

⁶⁸ Originario all. 8.

⁶⁹ Aggiornato dal n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

i) Fuori dei centri abitati

8. L'asse della carreggiata dovrà essere indicato mediante un segno longitudinale sulle strade a doppio senso di circolazione aventi due corsie. Detto segno è normalmente una striscia discontinua. Soltanto in casi particolari dovranno essere impiegate, a questo scopo, delle strisce continue.

9. Sulle strade a tre corsie, le corsie stesse dovranno, in linea generale, essere indicate mediante strisce discontinue nei tratti con visibilità normale. In taluni casi particolari, per accrescere la sicurezza della circolazione, possono essere impiegate delle strisce continue, o delle strisce discontinue affiancate a strisce continue.

10. Sulle carreggiate aventi più di tre corsie, la linea che separa i sensi di circolazione dovrà essere rappresentata da una striscia continua o da due strisce eccetto il caso in cui il senso di circolazione sulle corsie centrali può essere invertito. Inoltre, le corsie dovranno essere delimitate da strisce discontinue (figure 1a e 1b).

ii) Nei centri abitati

11. Nei centri abitati le raccomandazioni indicate nei paragrafi da 8 a 10 del presente allegato sono applicabili alle strade a due sensi e alle strade a senso unico aventi almeno due corsie.

12. Le corsie dovranno essere delimitate nei punti dove la larghezza della carreggiata è ridotta a causa dei bordi dei marciapiedi, dei salvagenti od isole di traffico.

13. In prossimità di intersezioni importanti (in particolare, nelle intersezioni a circolazione regolata) dove si ha a disposizione una larghezza sufficiente per due o più file di veicoli, le corsie dovranno essere delimitate conformemente alle figure 2 e 3. In questo caso, le strisce che delimitano le corsie possono essere completate con delle frecce (vedere paragrafo 39 del presente allegato).

C. Segnaletica per situazioni particolari**i) Impiego di linee continue**

14. Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, le strisce di mezzzeria discontinue (fig. 4) dovranno essere sostituite o completate in talune intersezioni mediante una striscia continua (figg. 5 e 6).

15. Quando sia necessario proibire l'impiego della parte della carreggiata riservata alla circolazione in senso inverso nei luoghi dove la distanza di visibilità è ridotta (dossi, curve, ecc.) o nei tratti dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarità, le restrizioni dovranno essere imposte, sui tratti dove la distanza di visibilità è inferiore ad un certo minimo M, mediante una striscia continua posta conformemente alle figure da 7a a 16⁷⁰. Nei Paesi dove la progettazione degli autoveicoli lo giustifica, l'altezza oculare di 1 m prevista nelle figure da 7a a 10a può essere aumentata a 1,20 metri.

⁷⁰ La definizione della distanza di visibilità prevista dal presente par. è la distanza alla quale un oggetto posto sulla carreggiata ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la superficie della carreggiata può essere visto da un osservatore posto sulla strada ed il cui occhio è ugualmente situato ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la carreggiata.

16. Il valore da adottare per M varia con le caratteristiche della strada. Le figure 7a, 7b, 8a, 8b, 8c e 8d indicano, rispettivamente per delle strade a due e tre corsie, il tracciato delle linee in un dosso dove la distanza di visibilità è ridotta. Queste figure corrispondono alla sezione longitudinale rappresentata in alto nella pagina dove sono riprodotte ad una distanza M determinata come indicato al seguente paragrafo 24: A (oppure D) è il punto in cui la distanza di visibilità diventa inferiore a M , mentre C (oppure B) è il punto in cui la distanza di visibilità diventa di nuovo superiore a M ⁷¹.

17. Quando le sezioni AB e CD si sovrappongono, cioè quando la visibilità nelle due direzioni è superiore al valore M prima che sia raggiunta la sommità del dosso, le strisce dovranno essere tracciate nella stessa disposizione, le strisce continue affiancate a una striscia discontinua senza sovrapporsi. Ciò è indicato nelle figure 9, 10a e 10b.

18. Le figure 11a e 11b indicano il tracciato delle strisce nella stessa ipotesi sul tratto in curva di una strada a due corsie con distanza di visibilità ridotta.

19. Sulle strade a tre corsie, sono possibili due metodi. Essi sono indicati nelle figure 8a, 8b, 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10a e 10b). La figura 8a oppure 8b (oppure, secondo i casi, 10a) dovrà essere impiegata per le strade sulle quali circola una notevole quantità di veicoli a due ruote e le figure 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10b) quando la circolazione consiste essenzialmente in veicoli a quattro ruote. La figura 11c indica le strisce nella stessa ipotesi su un tratto in curva di una strada a tre corsie con distanza di visibilità ridotta.

20. Le figure 12, 13 e 14 mostrano i tracciati che indicano un restringimento della carreggiata.

21. Nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d, 10a e 10b, l'inclinazione delle strisce oblique rispetto alla striscia di mezzzeria non deve essere superiore a $1/20$.

22. Nelle figure 13 e 14 da utilizzare per indicare una variazione della larghezza disponibile della carreggiata, così come nelle figure 15, 16 e 17 che indicano gli ostacoli i quali rendono necessaria una deviazione della (e) striscia (e) continua (e), dell'inclinazione della striscia o delle strisce dovrebbe essere, preferibilmente inferiore a $1/50$ sulle strade a grande velocità ed inferiore ad $1/20$ sulle strade in cui la velocità non superi i 50 km/h (30 miglia). Inoltre, le strisce continue oblique dovrebbero essere precedute, per il senso di circolazione al quale si applicano, da una striscia continua parallela all'asse della carreggiata; la lunghezza di detta striscia continua deve corrispondere alla distanza percorsa in un secondo alla velocità di marcia adottata.

⁷¹ I segni sulla carreggiata indicati nelle figure 7^a e 7^b possono essere sostituiti nel tratto tra A e D da una sola striscia di mezzzeria continua, senza striscia discontinua affiancata, e preceduta da una striscia di mezzzeria discontinua che comporti almeno 3 segmenti.

Tuttavia, detto tracciato semplificato deve essere utilizzato con precauzione e soltanto in casi eccezionali poiché esso impedisce al conducente, su una certa distanza, di effettuare una manovra di sorpasso anche se vi è una adeguata distanza di visibilità. Conviene evitare, per quanto possibile, l'impiego dei due metodi sullo stesso itinerario o sullo stesso tipo di itinerario nella medesima regione, nel timore di creare una certa confusione.

23. Quando non è necessario demarcare le corsie con strisce discontinue su di un tratto normale di strada, la striscia continua dovrà essere preceduta da una linea di avvicinamento, costituita da una striscia discontinua su una distanza di almeno 50 m, a seconda della velocità abituale dei veicoli. Quando le corsie sono demarcate da strisce discontinue su un tratto normale di strada, la striscia continua dovrà egualmente essere preceduta da una linea di avvicinamento di almeno 50 m, a seconda della velocità abituale dei veicoli. Il segno può essere completato da una o più frecce che indichino ai conducenti la corsia da seguire.

ii) Condizioni di impiego delle strisce continue

24. La scelta della distanza di visibilità da adottare per la determinazione dei tratti in cui una striscia continua sia o no necessaria, come anche la scelta della lunghezza da dare a detta striscia, sono necessariamente il risultato di un compromesso. La tabella seguente riporta il valore raccomandato per M corrispondente a diverse velocità di avvicinamento⁷²:

Velocità di avvicinamento	Lista dei valori di M
100 km/h (60 miglia/h)	da 160 m (480 piedi) a 320 m (960 piedi)
80 km/h (50 miglia/h)	da 130 m (380 piedi) a 260 m (760 piedi)
65 km/h (40 miglia/h)	da 90 m (270 piedi) a 180 m (540 piedi)
50 km/h (30 miglia/h)	da 60 m (180 piedi) a 120 m (360 piedi)

25. Per le velocità non menzionate nella precedente tabella il valore M corrispondente deve essere calcolato mediante interpolazione o estrapolazione.

D. Strisce di margine che indicano i limiti della carreggiata

26. La marcatura delle strisce che indicano il limite della carreggiata sarà di preferenza costituita da strisce continue. Chiodi o paracarri o delineatori possono essere impiegati unitamente a dette strisce.

E. Segnalazione di ostacoli

27. Le figure 15, 16 e 17 indicano le segnalazioni che conviene impiegare sui bordi delle isole oppure su altri ostacoli situati sulla carreggiata.

F. Strisce di guida nelle svolte

28. In alcune intersezioni, è consigliabile indicare ai conducenti come voltare a sinistra nei Paesi con circolazione a destra, oppure come voltare a destra nei Paesi con circolazione a sinistra.

G. Segnaletica di una corsia riservata a talune categorie di veicoli

La demarcazione delle corsie riservate a talune categorie di veicoli è realizzata mediante linee che si distinguono chiaramente dalle altre linee continue o discontinue poste sulla carreggiata, segnatamente per la maggiore larghezza e i minori intervalli

⁷² La velocità di avvicinamento usata in questo calcolo è la velocità che non è superata dall'85 % dei veicoli oppure la velocità di base se essa è superiore.

tra i tratti. Per quanto concerne le corsie riservate soprattutto ai veicoli di servizio regolari di trasporto in comune, il termine «Bus» o la lettera «A» vengono dipinti sulla corsia ogni volta che sia necessario e segnatamente all'inizio della corsia e dopo le intersezioni. I diagrammi A, 58^a e A, 58^b sono esempi di demarcazioni di una corsia riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporti in comune.

Capitolo III

Strisce trasversali

A. Generalità

29. Tenuto conto dell'angolo con il quale il conducente vede le strisce sulla carreggiata, i segni trasversali devono essere più larghi di quelli longitudinali.

B. Strisce di arresto

30. La larghezza minima di una striscia di arresto deve essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici). La larghezza raccomandata è di 0,30 m (12 pollici).

31. Quando essa è usata congiuntamente ad un segnale di arresto, la linea di arresto dovrà essere posta in modo tale che un conducente che si fermi prima di questa striscia abbia la visuale più libera possibile della circolazione degli altri bracci dell'intersezione, tenuto conto delle esigenze della circolazione degli altri veicoli e dei pedoni.

32. Le strisce di arresto possono essere completate con strisce longitudinali (figure 19 e 20). Esse possono anche essere completate con la parola «Stop» scritta sulla carreggiata, di cui le figure 20 e 21 danno un esempio. La distanza tra il punto più alto delle lettere che compongono la parola «Stop» e la striscia di arresto dovrà essere compresa tra i 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici).

C. Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza

33. La larghezza minima di ciascuna striscia dovrà essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici) e, se ci sono due strisce, la distanza tra esse dovrebbe essere di almeno 0,30 m (12 pollici). La striscia può anche essere sostituita da triangoli disegnati sulla carreggiata i cui vertici siano rivolti verso il conducente a cui si riferisce l'obbligo di dare la precedenza. Questi triangoli devono avere una base di almeno 0,40 m (16 pollici) e al massimo di 0,60 m (24 pollici), ed un'altezza di almeno 0,50 m (20 pollici) ed al massimo di 0,70 m (28 pollici).

34. Il segno o i segni trasversali dovranno essere posti nelle stesse condizioni delle strisce di arresto descritte nel paragrafo 31 del presente allegato.

35. Il segno o i segni descritti nel paragrafo 34 possono essere integrati da un triangolo disegnato sulla carreggiata, di cui la figura 22 dà un esempio. La distanza tra la base di questo triangolo ed il segno trasversale dovrà essere compresa tra 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). Detto triangolo avrà una base di almeno 1 m (3 piedi e 4 pollici) ed un'altezza uguale a tre volte la base.

36. Questo segno trasversale può essere completato con strisce longitudinali.

D. Passaggi pedonali

37. Lo spazio tra le strisce che contrassegnano i passaggi pedonali dovrà essere almeno uguale alla larghezza di dette strisce e non essere superiore al doppio della larghezza stessa; la larghezza totale di uno spazio e di una striscia deve essere compresa tra 1 m (3 piedi e 4 pollici) e 1,40 m (4 piedi e 2 pollici). La larghezza minima raccomandata per i passaggi pedonali è di 2,50 m (8 piedi) sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h, e di 4 m (13 piedi) sulle strade dove detto limite è più elevato o sulle quali non vi è limitazione di velocità.

E. Attraversamento di piste ciclabili

38. Gli attraversamenti di piste ciclabili dovranno essere indicati per mezzo di due strisce discontinue. Queste strisce discontinue saranno costituite di preferenza da quadrati di formato $(0,40 \div 0,60) \times (0,40 \div 0,60)$ m [(16 ÷ 24) x (16 ÷ 24) pollici]. La distanza tra questi quadrati dovrà variare da 0,40 a 0,60 m (16 24 pollici). La larghezza del passaggio non deve essere inferiore a 1,80 m (6 piedi). Chiodi ed inserti non sono raccomandati.

Capitolo IV Altri segni

A. Freccie

39. Sulle strade con un sufficiente numero di corsie da permettere una separazione dei veicoli all'approssimarsi di un incrocio, le corsie che devono essere utilizzate dalla circolazione possono essere indicate per mezzo di frecce poste sulla superficie della carreggiata (figure 2, 3, 19 e 23). Freccie possono anche essere impiegate sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia. La lunghezza delle stesse non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi e 7 pollici). Le frecce possono essere completate con iscrizioni sulla carreggiata.

B. Strisce parallele oblique

40. Le figure 24 e 25 danno un esempio di zona in cui i veicoli non devono entrare.

C. Iscrizioni

41. Sulla carreggiata possono essere impiegate iscrizioni al fine di regolare il traffico, di avvertire o di guidare gli utenti della strada. Le parole utilizzate dovrebbero essere di preferenza sia nomi di luoghi, numeri di strade o parole facilmente comprensibili sul piano internazionale (p. es. «stop», «bus», «taxi»).

42. Le lettere dovranno essere allungate considerevolmente nella direzione della circolazione, in ragione dell'angolo sotto il quale sono viste dai conducenti (figura 20).

43. Quando le velocità di avvicinamento sono superiori a 50 km/h (30 m.p.h.), le lettere dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,5 m (8 piedi).

D. Regolamentazione della fermata e della sosta

44. Le limitazioni per la fermata e la sosta possono essere disegnate con segni sul bordo o sul limite della carreggiata. I limiti di spazio per la sosta possono essere indicati sulla superficie della carreggiata mediante strisce appropriate.

E. Segni sulla carreggiata e sulle strutture relative alla strada


i) Segni che indicano restrizioni alla sosta

45. La figura 26 dà un esempio di linea a zig-zag.

ii) Segnalazioni sugli ostacoli

46. La figura 27 dà un esempio di segnalazione su di un ostacolo.

Riproduzione a colori dei segnali, simboli e pannelli di cui all'Allegato 1



73 Originario all. 9. Nuovo testo giusta il n. I dell'emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). Aggiornato dalla lett. B degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).



A 11b



A 12a



A 12b



A 13



A 14



A 15a



A 15b



A 16



A 17a



A 17b



A 17c



A 18a



A 18b



A 18c



A 18d



A 18e



A 18f



A 18g



A 19a



A 19b



A 19c



A 20



A 21a



A 21b



A 22




A 23



A 24



A 25



A 26a




A 26b



A 27




A 28a



A 28b



A 28c



A 29a



A 29b



A 29c




A 30




A 31



A 32




B 1




B 2a




B 2b




B 3




B 4



B 5




B 6



C 1a



C 1b



C 2



C 3a



C 3b




C 3c



C 3d



C 3e



C 3f



C 3g



C 3h



C 3i



C 3j



C 3k




C 3l



C 4a



C 4b




C 5




C 6



C 7




C 8




C 9



C 10




C 11a



C 11b



C 12



C 13aa



C 13ab



C 13ba



C 13bb




C 14




C 15



C 16



C 17a



C 17b




C 17c




C 17d



C 18




C 19




C 20a



C 20b




D 1a




D 1a



D 1a



D 1a



D 1^b



D 2



D 3



D 4



D 5




D 6




D 7




D 8



D 9



D 10^a



D 10^b




D 10^c



D 11^a




D 11^b




E 1^a




E 1^b




E 1^c



E 2^a




E 2^b



E 3^a




E 3^b



E 4




E 5^a



E 5^b



E 6^a



E 6^b




E 7^a



E 7b



E 7c



E 7d



E 8a



E 8b



E 8c



E 8d




E 9a



E 9b



E 9c



E 9d




E 10a



E 10b



E 10c



E 10d



E 11a



E 11b




E 12a




E 12b



E 12c



E 13a



E 13b



E 14a




E 14b



E 14c



E 15




E 16




E 17a



E 17b



F



F 1a



F 1b



F 1c



F 2



F 3



F 4



F 5



F 6



F 7



F 8



F 9



F 10



F 11



F 12




F 13



F 14



F 15




G 1a




G 1b




G 1c



G 2a



G 2b



G 3




G 4a



G 4b



G 4c



G 5



G 6a



G 6b



G 6c



G 7




G 8




G 9a




G 9b



G 10




G 11a




G 11b




G 11c




G 12a



G 12b




G 13



G 14



G 15




G 16



G 17



G 18



G 19



G 20



G 21



G 22a



G 22b



G 22c



G 23a



G 23b




G 24a



G 24b



G 24c



H 1



H 2



H 3a



H 3b



H 3c



H 4a



H 4b




H 4c



H 5a



H 5b



H 6



H 7



H 8



H 9

Legenda dei colori



= blu



= giallo




= grigio



= verde



= arancio



= rosso



= nero



= viola

Diagrammi dell'allegato 2

Diagramma 1 a



Diagramma 1 b




Diagramma 2




Diagramma 3




Diagramma 4




Diagramma 5







Diagramma 6




Diagrammi 7a – 8 d




Diagrammi 9 – 10 b



Diagrammi 11 a - 11 c



Diagrammi 12 – 15



Diagrammi 16 – 18





Diagramma 19




Diagramma 20





Diagramma 21




Diagramma 22




Diagramma 23




Diagramma 24




Diagramma 26




Diagramma 27



Diagramma A 58^a





Diagramma A 58^b



Campo d'applicazione il 20 giugno 2023⁷⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Albania	6 febbraio	2004 A	6 febbraio	2005
Arabia Saudita*	31 marzo	2022 A	31 marzo	2023
Armenia**	28 giugno	2018 A	28 giugno	2019
Austria*	11 agosto	1981	11 agosto	1982
Azerbaijan*	22 febbraio	2011 A	22 febbraio	2012
Bahrein	4 maggio	1973 A	6 giugno	1978
Belarus*	18 giugno	1974	6 giugno	1978
Belgio*	16 novembre	1988	16 novembre	1989
Benin	7 luglio	2022 A	7 luglio	2023
Bosnia e Erzegovina	12 gennaio	1994 S	6 marzo	1992
Bulgaria*	28 dicembre	1978	28 dicembre	1979
Ceca, Repubblica	2 giugno	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	27 dicembre	1974	6 giugno	1978
Cipro*	16 agosto	2016 A	16 agosto	2017
Congo (Kinshasa)*	25 luglio	1977 A	25 luglio	1978
Côte d'Ivoire*	24 luglio	1985 A	24 luglio	1986
Croazia	2 novembre	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba*	30 settembre	1977 A	30 settembre	1978
Danimarca*	3 novembre	1986	3 novembre	1987
Emirati Arabi Uniti	10 gennaio	2007 A	10 gennaio	2008
Estonia*	24 agosto	1992 A	24 agosto	1993
Filippine	27 dicembre	1973	6 giugno	1978
Finlandia*	1° aprile	1985	1° aprile	1986
Francia*	9 dicembre	1971	6 giugno	1978
Georgia	15 maggio	2001 A	15 maggio	2002
Germania*	3 agosto	1978	3 agosto	1979
Grecia*	18 dicembre	1986 A	18 dicembre	1987
Guyana	25 settembre	2008 A	25 settembre	2009
India*	10 marzo	1980 A	10 marzo	1981
Iran	21 maggio	1976	6 giugno	1978
Iraq*	18 dicembre	1988 A	18 dicembre	1989
Italia	7 febbraio	1997	7 febbraio	1998
Kazakistan	4 aprile	1994 A	4 aprile	1995
Kirghizistan	30 agosto	2006 A	30 agosto	2007
Kuwait	13 maggio	1980 A	13 maggio	1981
Lettonia	19 ottobre	1992 A	19 ottobre	1993
Liberia	16 settembre	2005 A	16 settembre	2006
Liechtenstein*	2 marzo	2020 A	2 marzo	2021

⁷⁴ RU 1993 498; 1997 1321; 2009 611; 2012 1273; 2017 125; 2020 2179; 2023 316.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» (www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Lituania*	20 novembre	1991 A	20 novembre	1992
Lussemburgo*	25 novembre	1975	6 giugno	1978
Macedonia del Nord	20 dicembre	1999 S	17 novembre	1991
Maldive	9 gennaio	2023 A	9 gennaio	2024
Marocco*	29 dicembre	1982 A	29 dicembre	1983
Moldova	8 ottobre	2015 A	8 ottobre	2016
Mongolia	19 dicembre	1997 A	19 dicembre	1998
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar*	26 giugno	2019 A	26 giugno	2020
Nigeria	3 febbraio	2011 A	3 febbraio	2012
Norvegia*	1° aprile	1985	1° aprile	1986
Paesi Bassi* ^a	8 novembre	2007 A	8 novembre	2008
Pakistan	14 gennaio	1980 A	14 gennaio	1981
Polonia	23 agosto	1984	23 agosto	1985
Portogallo	27 ottobre	2009	27 ottobre	2010
Rep. Centrafricana	3 febbraio	1988 A	3 febbraio	1989
Romania*	9 dicembre	1980	9 dicembre	1981
Russia*	7 giugno	1974	6 giugno	1978
San Marino	20 luglio	1970	6 giugno	1978
Seicelle*	11 aprile	1977 A	6 giugno	1978
Senegal	19 aprile	1972 A	6 giugno	1978
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	14 aprile	2011 S	25 giugno	1991
Svezia*	25 luglio	1985	25 luglio	1986
Svizzera*	11 dicembre	1991	11 dicembre	1992
Tagikistan	9 marzo	1994 A	9 marzo	1995
Tunisia*	5 gennaio	2004 A	5 gennaio	2005
Turchia*	17 maggio	2023 A	17 maggio	2024
Turkmenistan	14 giugno	1993 A	14 giugno	1994
Ucraina*	12 luglio	1974	6 giugno	1978
Uganda	23 agosto	2022 A	23 agosto	2023
Ungheria*	16 marzo	1976	6 giugno	1978
Uzbekistan	17 gennaio	1995	17 gennaio	1996
Vietnam*	20 agosto	2014 A	20 agosto	2015

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

I testi, in francese e inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): <https://treaties.un.org> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.

Designazioni in applicazione dell'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione⁷⁵

Stati parte	Modello di segnale di pericolo	Modello di segnale di fermata
Albania	A ^a	B 2 ^a
Austria	A ^a	B 2 ^a
Azerbaigian	A ^a	B 2 ^a
Bahrein	A ^a	B 2 ^b
Belarus	A ^a	B 2 ^a
Bulgaria	A ^a	B 2 ^a
Cile	A ^b	B 2 ^a
Congo (Kinshasa)	A ^a	B 2 ^a
Costa d'Avorio	A ^a	B 2 ^a
Cuba	A ^a	B 2 ^b
Danimarca	A ^a	B 2 ^b
Estonia	A ^a	B 2 ^a
Filippine	A ^a	B 2 ^a
Finlandia	A ^a	B 2 ^a
Francia	(v. riserva)	(v. riserva)
Georgia	A ^a	B 2 ^a
Germania	A ^a	B 2 ^a
Grecia	A ^a	B 2 ^a
India	A ^a	B 2 ^a
Iran	A ^a	B 2 ^a
Italia	A ^a	B 2 ^a
Kuwait	A ^a	B 2 ^a
Lettonia	A ^a	B 2 ^a
Liechtenstein	A ^a	B, 2 ^a
Lituania	A ^a	B 2 ^a
Lussemburgo	A ^a	B 2 ^a
Marocco	A ^a	B 2 ^a
Moldova	A ^a	B 2 ^a
Mongolia	A ^a	B 2 ^a
Norvegia	A ^a	B 2 ^a
Pakistan	A ^a	B 2 ^b
Polonia	A ^a	B 2 ^a
Repubblica Ceca	A ^a	B 2 ^a
Repubblica Centrafricana	A ^a	B 2 ^a
Romania	A ^a	B 2 ^a
Russia	A ^a	B 2 ^a
San Marino	A ^a	B 2 ^b
Senegal	A ^a	B 2 ^b
Seychelles	A ^a	B 2 ^a
Slovacchia	A	B 2

⁷⁵ RU 1993 498; 1997 1365; 2009 611; 2012 1273; 2017 125; 2023 316.

Stati parte	Modello di segnale di pericolo	Modello di segnale di fermata
Slovenia	A ^a	B 2 ^a
Svezia	A ^a	B 2 ^a
Svizzera	A ^a	B 2 ^a
Tunisia	A ^a	B 2 ^a
Turkmenistan	A ^a	B 2 ^a
Ucraina	A ^a	B 2 ^a
Ungheria	A ^a	B 2 ^a
Uzbekistan	A ^a	B 2 ^a
Vietnam	A ^a	B 2 ^a

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Ad articolo 13^{bis} paragrafo 2 e allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafo 7

La Svizzera non si considera vincolata né dall'articolo 13^{bis} paragrafo 2 né dall'allegato 1, sezione E sottosezione II paragrafo 7.

Ad articolo 29 paragrafo 2, secondo periodo, articolo 26^{bis} paragrafo 1 e allegato 2 capitolo II sezione G

La Svizzera non si considera vincolata né dall'articolo 29 paragrafo 2, secondo periodo, né dall'articolo 26^{bis} paragrafo 1 né dall'allegato 2 capitolo II sezione G.

Ad allegato 1 sezione C sottosezione II paragrafo 4 lettera a)

La Svizzera si riserva il diritto di emanare, nell'ambito della legislazione nazionale, un disciplinamento precisante che i segnali C, 13^{aa} e C, 13^{ab} non impediscono ai conducenti di superare anche autoveicoli la cui velocità massima è limitata a 30 km/h.

Ad articolo 10 paragrafo 6 2° periodo

La Svizzera si riserva il diritto di prevedere, nell'ambito della legislazione nazionale, che il preavviso del segnale B, 2 è fatto con l'ausilio del medesimo segnale completato da un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nell'allegato 1 sezione H.